



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

(ai sensi dell'Art. 6 del D.Lgs. 231/01)

Versione documento:

1

Stato del documento:

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del
20/07/2017

Data emissione:

20/07/2017

Sommario

1. DEFINIZIONI	5
2. PREMESSA	10
3. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 E LA NORMATIVA RILEVANTE	11
3.1 PRINCIPI	11
3.2 LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ	11
3.3 I SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE ED I SOTTOPOSTI	12
3.4 I REATI	12
3.5 LE IPOTESI DI ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ	13
4. PRINCIPI ED ELEMENTI ISPIRATORI DEL MODELLO.....	14
4.1 POTERI DELIBERATIVI ED AUTONOMIE OPERATIVE	14
4.2 L'ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE	15
5. ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ FINALIZZATE AL RECEPIMENTO DEL D.LGS. 231/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	16
6. CODICE ETICO	18
7. LE AREE SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01	19
8. LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE UMANE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	22
8.1 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI	22
8.1.1 Formazione	22
8.1.2 Informazione	22
8.2 INFORMAZIONE A TERZI	23
9. SISTEMA SANZIONATORIO	24
9.1 PRINCIPI GENERALI	24
9.1.1 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati	24
9.1.2 Misure nei confronti dei dirigenti	25
9.1.3 Misure nei confronti di amministratori, membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione e alta direzione	25
9.1.4 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza	25
9.1.5 Misure nei confronti di consulenti e fornitori	25
10. SISTEMA DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE	26
11. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	27
11.1 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	27
12. L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
12.1 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	28
12.2 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
12.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	29
13. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	30
13.1 AREE SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	30
13.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	31
13.2.1 Principi generali	31
13.2.2 Tracciabilità	33

13.2.3	Consulenti.....	33
13.2.4	Selezione, valutazione e amministrazione del personale.....	33
13.2.5	Rapporti con la Pubblica Amministrazione di natura commerciale.....	34
13.2.6	Gestione degli acquisti di beni e servizi e locazione di immobili.....	34
14.	REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	35
14.1	AREE SENSIBILI NELL' AMBITO DEI REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO.....	35
14.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	36
15.	REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	37
15.1	AREE SENSIBILI NELL' AMBITO DEL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	38
15.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	39
15.2.1	Principi generali.....	39
16.	REATI SOCIETARI.....	40
16.1	AREE SENSIBILI NELL' AMBITO DEI REATI SOCIETARI.....	41
16.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	42
16.2.1	Principi generali.....	42
16.2.2	Tracciabilità.....	42
16.2.3	Correttezza contabile.....	42
16.2.4	Rapporti con le Autorità di Vigilanza.....	43
16.2.5	Comunicazioni esterne.....	44
16.2.6	Ulteriori condotte vietate.....	44
17.	REATI DI ABUSI DI MERCATO.....	46
17.1	AREE SENSIBILI NELL' AMBITO DEI REATI DI MARKET ABUSE.....	46
17.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	47
17.2.1	Principi generali.....	47
18.	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL' ORDINE DEMOCRATICO .	49
18.1	AREE SENSIBILI NELL' AMBITO DEI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL' ORDINE DEMOCRATICO.....	49
18.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	50
18.2.1	Gestione degli acquisti di beni e servizi.....	50
19.	REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL' IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....	51
19.1	AREE SENSIBILI NELL' AMBITO DEI REATI IN OGGETTO.....	51
19.2	DEFINIZIONI.....	52
19.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	52
19.3.1	Ulteriori principi di comportamento.....	55
20.	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.....	57
20.1	AREE SENSIBILI NELL' AMBITO DEI REATI DI RICICLAGGIO E DI RICETTAZIONE E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.....	58
20.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	58
20.2.1	Esecuzione/gestione di operazioni di factoring e gestione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio.....	59
20.2.2	Gestione degli acquisti di beni e servizi.....	59
21.	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	60
21.1	AREE SENSIBILI NELL' AMBITO DEI REATI INFORMATICI.....	60
21.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	61

22.	REATI TRANSNAZIONALI	62
22.1	AREE SENSIBILI NELL' AMBITO DEI REATI TRANSNAZIONALI	63
22.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	64
23.	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	65
23.1	AREE SENSIBILI NELL' AMBITO DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	65
23.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	66
24.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI	67
24.1	AREE SENSIBILI NELL' AMBITO DEI REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI	67
24.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	67
25.	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	68
26.	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	69
26.1	AREE SENSIBILI NELL' AMBITO DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	69
26.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	69
27.	REATI AMBIENTALI	70
27.1	AREE SENSIBILI NELL' AMBITO DEI REATI AMBIENTALI	72
27.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	72
28.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	73
28.1	AREE SENSIBILI NELL' AMBITO DELL' IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	73
28.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	73
29.	ALTRI REATI	75
30.	ULTERIORI COMPORTAMENTI	76
30.1	OPERAZIONI PERSONALI	76
30.2	RAPPORTI CON LA CLIENTELA E CON ENTI O SOGGETTI ESTERNI	76
31.	PARTI SPECIALI	78

1. DEFINIZIONI

Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- Legge:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive modifiche ed integrazioni, modifiche apportate, da ultimo, dal Decreto Legislativo numero 38 del 15/03/2017 (altrimenti definito Decreto o D.Lgs.).
- Modello:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 231/01.
- Destinatari:** tutti gli Amministratori, Membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, Dirigenti, Dipendenti, collaboratori, stagisti di ogni ordine e grado, ai quali si applica il Modello.
- Soggetti Apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001). In dettaglio, sono soggetti apicali i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato e tutti i soggetti titolari di deleghe di poteri conferite direttamente dalla Società.
- Soggetti sottoposti:** persone identificate dall'art. 5, comma 1 let. b) del Decreto
- Ente pubblico:** ente creato mediante un atto dello Stato per far fronte ad esigenze organizzative o funzionali dello Stato stesso. Non sempre la natura pubblicistica di un ente è espressamente dichiarata dal legislatore. Inoltre, la presenza di una partecipazione statale non è ritenuta condizione sufficiente per considerarlo tale. La qualificazione di un ente come pubblico discende da una serie di indici, che non hanno valore esclusivo e non devono necessariamente concorrere simultaneamente; essi sono¹:
- a) riconoscimento esplicito della personalità di diritto pubblico contenuto in un atto normativo;
 - b) creazione dell'ente (e previsione della sua possibile estinzione) da parte dello Stato;
 - c) poteri dello Stato di nominare o revocare gli amministratori dell'ente;
 - d) poteri dello Stato, di operare controlli sulla legittimità o sul merito di determinati atti dello stesso;
 - e) poteri dello Stato di direttiva nei confronti degli organi dell'ente.

¹ Cfr Cass, Sez. Un.; 1° ottobre 1974, n. 2825

Sono perciò identificabili come enti pubblici, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le Regioni, i Comuni, i consorzi di bonifica o di irrigazione, le Camere di commercio, il Consiglio nazionale delle ricerche, l'ISTAT, la Cassa depositi e prestiti, il CONI, gli ordini e collegi professionali, le università, le istituzioni di alta cultura, l'ACI, l'INPS, l'INAIL, l'IVASS, la Banca d'Italia, la Consob.

Pubblica Amministrazione:

l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici. Il concetto di Pubblica Amministrazione, in diritto penale, viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

Pubblico Ufficiale:

ai sensi dell'art. 357 c.p., chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi².

Pubblico ufficiale, quindi, è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi a prescindere dal fatto che sussista un rapporto di dipendenza con lo Stato o altro ente pubblico. Al fine della qualifica di pubblico ufficiale, infatti, rileva la natura dell'attività in concreto esercitata dal soggetto agente e oggettivamente considerata, senza che sia necessario un rapporto di appartenenza del soggetto alla pubblica amministrazione.

Sono perciò identificabili come pubblici ufficiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i parlamentari ed i ministri, i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad es. dell'Unione Europea), **i membri delle Autorità di Vigilanza** (es. Banca d'Italia), i membri delle Forze dell'Ordine e della **Guardia di Finanza**, i membri delle Camere di Commercio, i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'amministrazione della giustizia (ad es., **i curatori fallimentari**), gli amministratori e dipendenti di enti pubblici,

² Il potere autoritativo permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici; il potere certificativo consente di attestare un fatto con efficacia probatoria

ma anche soggetti privati investiti di poteri che consentono di formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero poteri autoritativi o certificativi (ad es. i professionisti incaricati di redigere il piano regolatore comunale e gli amministratori di una società per azioni concessionaria nell'esercizio dell'attività connessa all'espletamento di procedure ad evidenza pubblica). In virtù del medesimo criterio della rilevanza oggettiva dell'attività svolta, possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche i dipendenti di enti pubblici economici (quali ENI, ENEL e Poste Italiane), ossia di enti che allo scopo di realizzare un fine di lucro e, indirettamente, una finalità pubblica svolgono – di regola nella forma di società per azioni – un'attività di impresa diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi, ponendosi sullo stesso piano degli imprenditori privati e utilizzando, come questi ultimi, strumenti di diritto privato.

Persona incaricata di pubblico servizio:

ai sensi dell'art. 358 c.p., chi, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine pubblico e della prestazione di opera meramente materiale.

Anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale persona incaricata di un pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

Sono perciò identificabili come persone incaricate di un pubblico servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli amministratori di società private che operano in regime di concessione, di compagnie portuali, di enti fieristici, dell'INAIL, dell'INPS, di aziende energetiche, banche che erogano crediti speciali e/o agevolati, uffici postali, uffici doganali delle Ferrovie dello Stato e di concessionari autostradali.

Nel seguito del documento i soggetti di cui alle categorie Ente Pubblico, Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio saranno per semplicità definiti "PA"³

³ A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è qui di seguito riportata una tabella che fornisce alcune casistiche in ordine alle eventuali ipotesi di reato in cui può incorrere una *risorsa della Società* nell'esecuzione della propria attività. In particolare si considerano le ipotesi di reato di truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (ex art. 640, co 2, n.1 c.p.) e corruzione (ex artt. 317 ss c.p.).

Ente	Truffa (verso Ente Pubblico)	Truffa (verso Incaricato di Pubblico Servizio)	Corruzione (verso Pubblici Ufficiali e/o Persone Incaricate di Pubblico Servizio)
------	------------------------------	--	---

Informazione riservata: informazione non di dominio pubblico, di carattere riservato, avente ad oggetto le attività di MBFACTA S.p.A. e/o di altre Società del Gruppo e/o dei clienti . Il Destinatario che ne venisse in possesso nell'ambito anche di una relazione di affari nella quale MBFACTA S.p.A. e/o una Società del Gruppo è coinvolta ha l'obbligo di non divulgare tale informazione ad alcuno⁴.

Informazione privilegiata: informazione di carattere preciso, non pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari Il Destinatario che ne venisse in possesso anche nell'ambito di una relazione d'affari nella quale MBFACTA S.p.A. e/o una Società del Gruppo è coinvolta ha l'obbligo di non divulgare tale informazione ad alcuno⁵.

Società: "MBFACTA S.p.A." di seguito anche MBFACTA.

Factoring: contratto con il quale un imprenditore (denominato «cedente») si impegna a cedere a titolo oneroso in tutto o in parte i propri crediti ad un altro soggetto professionale (denominato «Factor»), il quale assume l'obbligo a sua volta di fornire una serie di servizi che vanno dalla contabilizzazione, alla gestione, alla riscossione di tutti o di parte dei crediti che quest'ultimo vanta in relazione alla propria attività, fino alla garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori, ovvero al finanziamento dell'imprenditore cedente, di norma attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti.

Regioni, Comuni	X		X
Cassa depositi e prestiti	X		X
Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia/Consob/IVASS)	X		X
INPS	X		X
Concessionarie (es. Autostrade per l'Italia)		X	X
ENI		X	X
ENEL		X	X
A2A		X	X
Finmeccanica		X	X
Banche che erogano crediti speciali e/o agevolati		X	X

⁴ Ivi inclusi familiari, coniuge, parenti, etc.

⁵ Ivi inclusi familiari, coniuge, parenti, etc.

- UIF:** Unità di Informazione Finanziaria.
- Struttura nazionale istituita presso la Banca d'Italia incaricata di richiedere, ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (organo che ha sostituito U.I.C. - Ufficio Italiano Cambi).
- Organismo di Vigilanza (OdV):** Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso. In MBFACTA coincide con il Comitato per il Controllo sulla Gestione.
- Protocolli:** identificano le singole fattispecie di rischio/ reato che possono essere commesse da ciascuna Funzione aziendale, individuando le procedure organizzative e gli strumenti di controllo posti a presidio di tali condotte illecite. In tal senso, i Protocolli non sostituiscono il corpus normativo della Società, costituito da Politiche, Regolamenti, Direttive e Procedure, bensì lo integrano.
- Procedure:** Insieme di regole e di norme per l'esecuzione di determinate operazioni.

2. PREMESSA

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da MBFACTA S.p.A. ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il Modello è inteso come l'insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate dalla Società in funzione delle specifiche attività svolte al fine di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto.

Lo stesso si ispira ai principi etici contenuti nel Codice Etico adottato e alle Linee Guida delle associazioni di categoria.

Il Modello include le seguenti parti speciali:

- **Parte Speciale I:** Codice Etico, documento riepilogativo dei principi etici a cui si ispira la Società;
- **Parte Speciale II:** Flussi informativi da / verso l'Organismo di Vigilanza;
- **Parte Speciale III:** Modulo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza delle sospette violazioni del Modello;
- **Parte Speciale IV:** I reati previsti dal Decreto;
- **Parte Speciale V:** Mappatura delle attività a rischio reato, documento avente lo scopo di identificare le fattispecie di reato e le possibili modalità di commissione dello stesso nello svolgimento delle attività della Società;
- **Parte Speciale VI:** Protocolli, documenti che riepilogano una serie di attività, di controlli e meccanismi di reporting allo scopo di garantire l'adeguatezza del sistema organizzativo alle regole previste dal Decreto in esame.

3. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 E LA NORMATIVA RILEVANTE

3.1 PRINCIPI

Il D. Lgs. 231/2001, recante la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, recepisce provvedimenti, anche comunitari, volti a sollecitare una crescente responsabilizzazione della persona giuridica, al fine di contrastare, con maggiore efficacia, la criminalità economica.

3.2 LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ

Il Decreto prevede un tipo di responsabilità che il legislatore denomina “amministrativa”, ma che mostra palese analogia con la responsabilità penale.

Infatti, ciò che rende questo nuovo tipo di responsabilità vicina a quella penale è, oltre alla circostanza che il suo accertamento avvenga nell’ambito del processo penale, il fatto che essa sia autonoma rispetto alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato: secondo il disposto dell’art. 8, infatti, l’ente potrà essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non sia imputabile ovvero non sia stata individuata.

Presupposti perché un ente possa incorrere in tale responsabilità – e che di conseguenza siano ad esso imputabili le sanzioni pecuniarie o interdittive dallo stesso Decreto previste – sono:

- a) che un soggetto che riveste posizione apicale all’interno della sua struttura, ovvero un sottoposto, abbia commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- b) che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente⁶;
- c) che il reato commesso dalle persone fisiche (soggetti in posizione apicale o sottoposti) derivi da una “colpa di organizzazione”⁷.

Da ciò consegue che **non è prefigurabile** una responsabilità dell’ente ove la persona fisica che abbia commesso il reato abbia agito **nell’interesse esclusivo proprio o di terzi** ovvero nell’ipotesi in cui all’ente non sia imputabile alcuna “colpa organizzativa”.

Il Decreto ricollega la responsabilità amministrativa alle sole condotte commesse nell’interesse della Società. Per i reati societari (indicati nell’art. 25 ter⁸), infatti, il legislatore introduce una limitazione alla responsabilità della persona giuridica che sussiste, quindi, nella sola ipotesi in cui il soggetto abbia agito perseguendo l’interesse della Società; con riferimento alle fattispecie di reato di cui agli artt. 24, 25 e 25 bis, invece, l’ente risulta punibile anche nell’ipotesi in cui l’autore materiale del reato, pur non agendo nell’interesse dell’ente, rechi a quest’ultimo un vantaggio.

⁶ Sulla differenza tra “interesse” e “vantaggio”, la relazione ministeriale che commenta il Decreto, attribuisce al primo termine una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell’autore materiale del reato, mentre al secondo una valenza di tipo oggettivo, riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta. Il legislatore ha voluto rendere punibile l’ente anche nell’ipotesi in cui l’autore del reato, pur non avendo di mira direttamente un interesse dell’ente medesimo, ha realizzato comunque un vantaggio in favore di questo.

⁷ Per “colpa di organizzazione” il legislatore intende lo stato soggettivo imputabile all’ente consistente nel non avere istituito un efficiente ed efficace sistema di prevenzione dei reati.

⁸ L’art. 25 ter è stato modificato dalla Legge 262/2005 in relazione all’art. 2629 bis del codice civile, relativo al delitto di “omessa comunicazione del conflitto di interessi”.

L'articolo 9 della Legge 18/04/2005 n. 62 che riscrive l'art. 187 quinquies del Decreto Legislativo 24/02/1998 n. 58, a cui fa riferimento l'articolo 25 sexies, conferma che l'ente non è responsabile se dimostra che i soggetti in posizione apicale hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

La Legge 16/03/2006 n. 146, all'art. 10, prevede la responsabilità amministrativa degli Enti nel caso di reati transnazionali⁹ concernenti i reati di mafia, il contrabbando, il traffico di stupefacenti, il traffico di migranti e l'intralcio alla giustizia.

3.3 I SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE ED I SOTTOPOSTI

L'art. 5 del Decreto, confermato dall'articolo 9 della Legge 18/04/2005 n. 62 che riscrive l'art. 187 quinquies del Decreto Legislativo 24/02/1998 n. 58, stabilisce che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

1. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti "in posizione apicale");
2. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

3.4 I REATI

I Reati Presupposto previsti dal Decreto possono essere divisi nelle seguenti categorie:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto);
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto);
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto);
4. Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto);
5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto);
6. Reati societari¹⁰ (art. 25 ter del Decreto);
7. Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto);

⁹ L'art. 3 della Legge 16/03/2006 n. 146 definisce come reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

1. sia commesso in più di uno Stato
2. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato
3. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
4. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

¹⁰ Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38 ha modificato l'articolo 25 ter del D.Lgs.231/2001, modificando il reato di "Corruzione tra privati" di cui all'art. 2635 del codice civile e aggiungendo il reato di "Istigazione alla corruzione tra privati" di cui all'art. 2635 bis del codice civile..

8. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quater 1 e art. 25 quinquies del Decreto);
9. Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies del Decreto);
10. Reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto);
11. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto);
12. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto);
13. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto);
14. Reati Ambientali (art. 25 undecies del Decreto);
15. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto);
16. Reati transnazionali (artt. 3 e 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146).

3.5 LE IPOTESI DI ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ

L'articolo 6 del Decreto prevede che l'ente non risponde dei reati commessi dai Soggetti Apicali se dimostra:

- di aver adottato ed efficacemente attuato - prima della commissione del fatto - un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di curare il suo aggiornamento;
- che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo deputato al controllo.

I reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione possono essere imputati all'ente solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tali obblighi si presuppongono osservati se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato, ed efficacemente attuato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In particolare, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

4. PRINCIPI ED ELEMENTI ISPIRATORI DEL MODELLO

Il Modello è costituito dall'insieme delle regole interne di cui la Società è dotata in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi.

Il Modello individua le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto e definisce i principi comportamentali necessari per evitare che siano commessi.

Il Modello considera quali propri principi fondamentali:

- **trasparenza** dei comportamenti riferibili alle aree sensibili, di seguito individuate, sia all'interno di MBFACTA che nei rapporti con controparti esterne;
- **correttezza** da parte di tutti i soggetti facenti capo a MBFACTA, garantita dal rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento e delle procedure organizzative interne;
- **tracciabilità** delle operazioni relative alle aree sensibili, finalizzata a garantire la verificabilità della coerenza e congruenza delle stesse, anche tramite un appropriato supporto documentale.

I principi operativi cui il Modello si ispira sono:

- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Capogruppo Mediobanca S.p.A.;
- i requisiti indicati dal Decreto ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello;
 - la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la normativa vigente cui devono sottostare gli Intermediari Finanziari (es. Testo Unico Bancario, Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia, ecc.), nonché le prescrizioni normative derivanti dall'appartenenza al Gruppo;
- i precedenti giurisprudenziali relativi al tema specifico della responsabilità amministrativa delle Società ed in generale della tipologia di reati ai quali il Modello si riferisce;
- le linee guida pubblicate da ABI e Assifact.

Tutte le procedure organizzative nonché i Protocolli di cui alla Parte Speciale VI costituiscono parte integrante del Modello.

Il Modello e l'insieme delle procedure sono consultabili sul disco di rete aziendale e sono oggetto di periodici aggiornamenti.

4.1 POTERI DELIBERATIVI ED AUTONOMIE OPERATIVE

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce i poteri deliberativi e le autonomie per l'operatività della Società, quali, ad esempio, l'assunzione di rischi di credito, ecc..

Il sistema delle deleghe, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed oggetto di periodiche revisioni, salvo specifiche deroghe per esigenze operative, prevede la formalizzazione delle

stesse in base ai poteri assegnati, nonché la tracciabilità del processo decisionale. Tale sistema costituisce, quindi, un fondamentale elemento di controllo dell'operatività.

4.2 L'ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE

Il Modello sarà aggiornato – anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza – in caso di variazioni legislative oppure quando si riterrà necessario modificare le regole e le norme comportamentali.

5. ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ FINALIZZATE AL RECEPIMENTO DEL D.LGS. 231/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La Società ha adottato tutti gli strumenti di controllo interni ed esterni previsti dalla legislazione vigente e dai Regolamenti emanati da Banca d'Italia, nonché dalla Capogruppo.

In particolare, la Società ha introdotto:

- una struttura di Internal Auditing in outsourcing dalla Capogruppo Mediobanca;
- un presidio di Compliance;
- un Codice Etico di Gruppo.

Dopo l'introduzione del Decreto, la Società, che svolge prevalentemente:

- esercizio dell'attività di factoring;

ha effettuato una serie di analisi che hanno consentito:

- la preliminare identificazione delle unità organizzative che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività a "rischio reato";
- l'individuazione delle principali fattispecie di rischio/reato;
- la descrizione delle possibili modalità di realizzazione dei comportamenti illeciti;
- l'identificazione degli strumenti di controllo ed i presidi esistenti a fronte del rischio di commissione dei potenziali Reati individuati;
- l'integrazione delle procedure e dei principi di comportamento esistenti con nuove disposizioni focalizzate all'attività di prevenzione di cui sopra.

Al termine dell'attività di analisi, la Società ha predisposto la prima versione del Modello Organizzativo (approvata dal Consiglio di Amministrazione il 20 luglio 2017).

6. CODICE ETICO

Il Codice Etico, in quanto documento riepilogativo dei principi a cui si ispira il Gruppo Mediobanca, è parte integrante del Modello.

È necessario sottolineare che il Codice in oggetto ha un'importanza generale perché contiene principi etici e di comportamento a cui tutti i Destinatari devono attenersi.

In conformità delle indicazioni di Mediobanca, il Consiglio di Amministrazione di MBFACTA, nel corso della riunione del 20 luglio 2017, ha approvato l'adozione del "Codice Etico del Gruppo Mediobanca". La versione vigente è consultabile sul disco di rete aziendale (sotto "Azienda", "D.Lgs. 231/01") e sul sito internet.

La Società si impegna a diffondere anche esternamente tali regole comportamentali al fine di assicurare che l'attività della Società sia svolta in conformità con i principi etici richiamati nel Codice.

7. LE AREE SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01

L'analisi delle attività aziendali ha portato all'individuazione delle seguenti **aree sensibili** ai fini del D. Lgs. 231/01:

- Acquisti in ambito Salute e Sicurezza;
- Adeguata verifica della clientela;
- Affidamento lavori a soggetti esterni;
- Alimentazione dell'AUI;
- Approvazione del progetto di bilancio di esercizio;
- Comunicazione e coinvolgimento del personale;
- Copertura assicurativa sui crediti;
- Definizione delle politiche di pricing e creditizie;
- Delibera di operazioni di factoring con controparti P.A.;
- Delibera di operazioni di factoring con controparti private;
- Delibera di operazioni societarie;
- Delibera di operazioni straordinarie con controparti corporate terze;
- Dichiarazioni in merito ad assunzioni obbligatorie;
- Formazione del personale;
- Gestione degli acquisti di beni e servizi;
- Gestione degli adempimenti fiscali (in materia di imposte dirette, IVA e altre imposte indirette);
- Gestione dei contratti di competenza (es. per l'acquisizione di software) con fornitori esterni;
- Gestione dei debitori;
- Gestione dei libri contabili obbligatori (Libro Giornale, Registro IVA, ecc.);
- Gestione dei procedimenti giudiziari;
- Gestione dei procedimenti giudiziari (contenzioso giuslavoristico);
- Gestione dei rapporti con soggetti terzi (società di recupero, Società di rintraccio, etc.) in sede di recupero del credito;
- Gestione dei rapporti contrattuali con fornitori terzi/ consulenti nell'area amministrativa/fiscale;
- Gestione dei rapporti di garanzia con Enti Pubblici (SACE);
- Gestione della manutenzione, dell'installazione e dell'aggiornamento dell'hardware e del software dei sistemi Mainframe/postazioni di lavoro/server;
- Gestione della piccola cassa;
- Gestione delle cambiali;
- Gestione delle convention;

- Gestione delle fatture passive;
- Gestione delle informazioni;
- Gestione delle licenze relative ai programmi, applicativi e software in uso;
- Gestione delle procedure IT che supportano informazioni/notizie riservate/privilegiate;
- Gestione incassi da terzi;
- Gestione operativa della sicurezza informatica;
- Identificazione e valutazione dei rischi;
- Interrelazioni con il Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- Invio delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi;
- Invio delle Segnalazioni di Vigilanza (es. dati patrimoniali, dati di conto economico, patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali, dati di fine esercizio, segnalazioni Antiusura, etc.);
- Invio delle segnalazioni periodiche all'UIF (flussi SARA);
- Istruttoria di operazioni di factoring con controparti P.A.;
- Istruttoria di operazioni di factoring con controparti private;
- Manutenzione/Definizione degli ambienti di lavoro, aree a maggiore rischio e procedure di accesso/Emergenze;
- Marketing;
- Metodologia e calcolo degli assorbimenti patrimoniali / Resoconto ICAAP;
- Monitoraggio dei nominativi inseriti nella "black-list";
- Monitoraggio della corretta alimentazione dell'AUI;
- Offerta di prodotti e servizi alla clientela privata;
- Offerta di prodotti e servizi alla PA;
- Operazioni di funding;
- Predisposizione del bilancio di esercizio/supporto nella predisposizione dell'attestazione del Dirigente Preposto e delle altre relazioni infrannuali;
- Procedure e istruzioni di lavoro;
- Rapporti con Autorità di Vigilanza;
- Rapporti con consulenti esterni;
- Rapporti con i "Segnalatori";
- Rapporti con la P.A. (INPS, INAIL, ecc.);
- Rapporti con l'esterno;
- Rapporti con soggetti a cui la legge attribuisce attività di controllo (es. organi sociali);
- Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione;
- Reclutamento, selezione e assunzione del personale;

- Richiesta e utilizzo di fondi pubblici (es.: per corsi di formazione, aggiornamento, ecc.);
- Segnalazione delle operazioni sospette ai sensi del vigente dettato normativo in materia di Antiriciclaggio;
- Sorveglianza Sanitaria;
- Stanziamento di liberalità a favore di soggetti aventi finalità sociali, morali, scientifiche e culturali;
- Stima accantonamenti per contenziosi;
- Sviluppo dei rating e modifiche degli stati amministrativi sulle controparti;
- Svolgimento delle riunioni consiliari/Delibera di operazioni societarie;
- Utilizzo di banche dati;
- Valutazione del personale (es.: attribuzione premi di merito, avanzamenti di carriera, ecc.);
- Valutazione delle poste relative al personale da inserire in bilancio.

8. LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE UMANE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società pubblica sul proprio disco di rete aziendale l'ultima versione disponibile del Modello. A tutti i Destinatari è richiesto di rilasciare una attestazione in cui dichiarano di averne preso atto e di conoscere le modalità prescelte dalla Società di pubblicazione del Modello.

Il mancato rispetto delle regole ivi previste dà luogo all'applicazione delle sanzioni specificate nel successivo capitolo 9.

8.1 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Il sistema di formazione e informazione è realizzato dalla Direzione Legal & Compliance in collaborazione con i Responsabili delle Funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

8.1.1 Formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dello svolgimento, da parte dei soggetti, di funzioni di rappresentanza della Società.

E' effettuata attraverso la messa a disposizione dei testi del D.Lgs. 231/2001 e del Modello sul disco di rete aziendale e attraverso la realizzazione di specifici interventi:

- 1) Per i neo assunti è previsto uno specifico intervento formativo all'interno delle attività di formazione previste in fase di inserimento in azienda, a cura della Direzione Legal & Compliance;
- 2) Per tutti i dipendenti è prevista la fruizione obbligatoria di un corso on-line in materia di D.Lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza monitora la partecipazione e i risultati ottenuti dai singoli partecipanti ai corsi aziendali.

Specifiche attività formative sarà pianificata in seguito a modifiche / integrazioni significative del Modello adottato.

8.1.2 Informazione

Ai fini dell'efficacia del presente Modello è obiettivo della Società assicurare, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle che saranno inserite, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

A tal fine l'avvenuta pubblicazione di ogni nuova versione del Modello sul disco di rete aziendale sarà comunicata a tutto il personale della Società a mezzo e-mail.

8.2 INFORMAZIONE A TERZI

I fornitori e collaboratori della Società, e comunque le persone fisiche o giuridiche con cui MBFACTA addivenga ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle attività in cui ricorre il rischio di commissione dei Reati, sono informati del contenuto del Modello e del Codice Etico, che ne è parte integrante, pubblicato sul sito di MBFACTA, e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme al Modello e ai connessi principi etico-comportamentali adottati.

È facoltà della Società inserire in tali contratti specifiche clausole risolutive espresse che prevedano la risoluzione del contratto qualora la controparte tenga comportamenti contrari con i principi e le regole contenuti nel Modello, salvo ed impregiudicato il diritto della Società di chiedere eventuali risarcimenti per i danni conseguiti.

9. SISTEMA SANZIONATORIO

9.1 PRINCIPI GENERALI

L'efficacia del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto in caso di violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

Le sanzioni sono commisurate alla gravità dell'infrazione ed all'eventuale reiterazione della stessa; della recidività si tiene conto anche ai fini della comminazione di un eventuale provvedimento disciplinare di licenziamento.

Una inesatta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello può costituire esimente dall'applicazione delle sanzioni in oggetto soltanto nei casi di comportamenti in buona fede.

9.1.1 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

Le sanzioni sono applicate sulla base della rilevanza che assumono le singole fattispecie considerate e sono proporzionate alla loro gravità.

La condotta che viola le regole del Modello Organizzativo, le procedure aziendali e il Codice Etico costituisce una chiara violazione al dovere di diligenza del prestatore di lavoro.

Nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione e dalla regolamentazione locale vigente, si prevede che nel rispetto degli indicati principi di proporzionalità e gradualità:

- a) incorre nel provvedimento di RIMPROVERO SCRITTO il lavoratore che tenga un comportamento in contrasto con quelli previsti dal Modello, dalle procedure aziendali e dal Codice Etico. Ciò sempre che si tratti di prima violazione riscontrata e che la stessa non debba essere punita con sanzione più grave in relazione all'entità ed alla gravità delle conseguenze provocate dal comportamento del lavoratore;
- b) incorre direttamente nel provvedimento di MULTA il lavoratore che tenga un comportamento in contrasto con quelli descritti nel Modello, nelle procedure aziendali e nel Codice Etico, qualora sia stata precedentemente riscontrata, in capo allo stesso, un'altra violazione alle disposizioni del Modello, delle procedure aziendali o del Codice Etico. Qualora l'altra violazione venga accertata nei sei mesi precedenti all'ultima, il lavoratore incorrerà direttamente nel provvedimento di SOSPENSIONE dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo di tre giorni di lavoro effettivo;
- c) incorre direttamente nel provvedimento di LICENZIAMENTO il lavoratore che abbia assunto una condotta - in violazione alle prescrizioni del Modello, delle procedure aziendali e del Codice Etico - penalmente rilevante. Incorre, altresì, in tale provvedimento il lavoratore che tenga ripetuti comportamenti in violazione alle disposizioni del Modello, delle procedure aziendali e del Codice Etico dovendosi ravvisare nella recidività delle violazioni atti che minano gravemente il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea.

La contestazione delle infrazioni è effettuata – previa approvazione dell'Amministratore Delegato - dalla Direzione Risorse Umane di Mediobanca Innovation Services S.C.p.A. con il Responsabile del soggetto che l'ha commessa.

Per il personale dipendente, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni dei soggetti ai quali vengono conferiti i relativi poteri dal Consiglio di Amministrazione.

9.1.2 Misure nei confronti dei dirigenti

Ai dirigenti della Società si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al settore del Credito.

Nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente e dal CCNL di riferimento, nei confronti dei dirigenti sono previste le misure di cui al par. 9.1.1, in caso di violazione delle regole contenute nel Modello Organizzativo, nelle procedure aziendali e nel Codice Etico.

Per i dirigenti, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni dei soggetti ai quali vengono conferiti i relativi poteri dal Consiglio di Amministrazione.

9.1.3 Misure nei confronti di amministratori, membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione e alta direzione

In caso di violazione delle regole del Modello, delle procedure aziendali e del Codice Etico, o di tenuta, nello svolgimento di attività sensibili, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello, è prevista una formale informativa da parte dell'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione, per l'opportuna valutazione, e perché vengano adottati – ove ne ricorrano i presupposti anche alla luce delle disposizioni del codice civile – i necessari provvedimenti. Delle valutazioni svolte e delle eventuali azioni intraprese viene data informativa allo stesso Organismo di Vigilanza. In caso di inattività del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo (anche in qualità di Comitato per il Controllo sulla Gestione) ha la facoltà di relazionare direttamente l'Assemblea dei Soci.

Per Amministratori e membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione può proporre alla successiva Assemblea dei Soci la revoca per giusta causa.

9.1.4 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

I provvedimenti da adottare nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, a fronte di comportamenti posti in essere in violazione alle regole del Modello, delle procedure aziendali o del Codice Etico nonché di comportamenti negligenti che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello stesso, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

9.1.5 Misure nei confronti di consulenti e fornitori

La commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 da parte di Consulenti o di Fornitori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole del Modello, delle procedure aziendali, del Codice Etico comporta, per le funzioni aziendali che con gli stessi intrattengono rapporti, l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti dell'azienda, ivi compresi, ove del caso, la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni.

10. SISTEMA DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

MBFACTA è attenta al rischio reputazionale: tale aspetto trova un importante fondamento anche nel sistema premiante.

Infatti, il sistema incentivante di MBFACTA non è rigidamente collegato al raggiungimento di obiettivi quantitativi, ma tradizionalmente è volto a premiare e valorizzare anche il raggiungimento di obiettivi qualitativi, fra cui un attento rispetto della normativa, dei principi comportamentali della Società e dell'insieme delle regole interne preposte alla salvaguardia dell'immagine della Società stessa sul mercato.

L'assegnazione del bonus ai singoli beneficiari riflette un processo di valutazione delle risorse – strettamente collegato e temporalmente concomitante con l'assegnazione dei bonus e con la revisione retributiva – che prevede fra gli ambiti di valutazione elementi quali l'osservanza di norme e regolamenti – quali, ad esempio, quelli previsti dal presente Modello – l'integrità, l'affidabilità, l'autorevolezza e l'allineamento ai valori della Società.

11. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001 il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello deve essere attribuito ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza) e di adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità.

La Società, a seguito di delibera consiliare, ha attribuito le funzioni dell'Organismo di Vigilanza al Comitato per il Controllo sulla Gestione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2017, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 comma 4 bis del D.Lgs. 231/01, ha deliberato di attribuire al Comitato per il Controllo sulla Gestione le funzioni spettanti all'Organismo di Vigilanza.

11.1 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello medesimo e di verificarne e promuoverne l'aggiornamento;
- vigilare sul corretto funzionamento del sistema disciplinare anche proponendo alla Direzione Risorse Umane di Mediobanca Innovation Services S.C.p.A. l'avvio di eventuali provvedimenti disciplinari in conseguenza all'accertata violazione del Modello;
- verificare l'adeguatezza del Modello in relazione al variare della struttura organizzativa/modello di business.

Le condizioni operative garantite per conseguire la massima efficacia di azione dell'Organismo di Vigilanza riguardano:

- l'accesso, senza limitazioni, alle informazioni aziendali rilevanti senza vincoli di subordinazione gerarchica che possano condizionarne l'autonomia di giudizio, anche verso i vertici della Società;
- l'obbligo di fornire informazione, da parte di qualunque funzione aziendale, al verificarsi di eventi o circostanze che possano assumere rilievo al fine del presidio.

Per perseguire gli obiettivi descritti, l'Organismo di Vigilanza si avvarrà delle strutture professionali della Società e in particolare della Funzione Audit di Gruppo e della Direzione Legal & Compliance ed inoltre potrà servirsi, nell'esercizio della sua attività, della collaborazione di soggetti esterni alla Società (es. consulenti), disponendo in autonomia di adeguate risorse finanziarie.

I consulenti esterni ed il personale di MBFACTA che collaborino con l'Organismo di Vigilanza sono anch'essi vincolati all'impegno di riservatezza.

12. L'ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

12.1 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organismo di Vigilanza, in attuazione dei poteri e dei compiti attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, mantiene e assicura flussi informativi verso il Consiglio stesso, tra i quali:

- presenta la Relazione Annuale sull'attività svolta e sulla gestione delle disponibilità finanziarie utilizzate;
- informa il Consiglio di Amministrazione in merito alle eventuali variazioni da apportare al Modello per gli aspetti di propria competenza.

Nel caso rilevi violazioni del Modello, l'Organismo di Vigilanza – attraverso il Presidente - informa senza indugio il Consiglio di Amministrazione.

Inoltre l'Organismo di Vigilanza mantiene continue relazioni con i revisori esterni per valutare ogni dato o elemento riguardante il Decreto e il presente Modello.

12.2 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le segnalazioni verso l'OdV possono essere di varia natura e riguardare tanto violazioni, o presunte violazioni, quanto fatti, ordinari e straordinari, rilevanti ai fini della attuazione ed efficacia del Modello.

- **Flussi informativi:** l'OdV deve supervisionare le attività potenzialmente a rischio reato e far predisporre un efficiente sistema di comunicazione interna per raccogliere e trasmettere informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione e del rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. A questo proposito, a titolo esemplificativo, l'OdV dovrà essere informato dai Destinatari relativamente alle attività più sensibili. I flussi informativi sono inviati ad evento ovvero con frequenza predeterminata in funzione dell'attività istituzionale svolta dalle unità organizzative coinvolte.

Per il dettaglio dei flussi informativi si rimanda alla Parte Speciale II.

- Segnalazioni **straordinarie:** tutto il personale, qualora venga a conoscenza, per atto dell'autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l'azione penale per reato che comporti l'applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia alla Società. Analogo obbligo incombe sul personale che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia. I reati rilevanti sono quelli commessi dal personale in relazione all'esercizio delle funzioni aziendali.
- Segnalazioni **di presunta violazione:** in caso di violazione o sospetta violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ogni destinatario e/o terze parti coinvolte ha l'obbligo di effettuarne segnalazione all'Organismo di Vigilanza (indirizzo di posta elettronica: organismo.vigilanza@mbfacta.it)

Il soggetto segnalante dovrà utilizzare il "Modulo standard di segnalazione" (si veda la Parte Speciale III) messo a disposizione.

Ciascuna segnalazione dovrà essere sufficientemente circostanziata al fine di permettere all'Organismo di procedere tempestivamente. Il contenuto minimo di una segnalazione è il seguente:

- fattispecie di violazione segnalata (categoria di reato);
- strutture aziendali/ personale interno coinvolto;
- enti/ figure esterne coinvolte;
- area sensibile o attività aziendale in cui è stata commessa la violazione;
- breve descrizione della violazione con produzione di eventuali evidenze documentali o elettroniche.

L'OdV provvede comunque ad analizzare ogni segnalazione con tempestività ed a valutare l'opportunità di effettuare un intervento per verificare la fondatezza della stessa.

I responsabili operativi sono tenuti a vigilare sull'attività dei propri collaboratori, al fine di prevenire qualsiasi violazione di norme.

I responsabili operativi devono conoscere i processi e le attività svolte nelle proprie aree e strutture in cui possono essere commessi atti illeciti; inoltre, essi devono cooperare con l'Organismo di Vigilanza, la Direzione Legal & Compliance e la Funzione Organizzazione e Progetti per l'istituzione, l'aggiornamento e la divulgazione di regole idonee a prevenirne la commissione.

L'Organismo di Vigilanza si rende garante della riservatezza dell'identità dei soggetti segnalanti, allo scopo di tutelare gli stessi da eventuali ritorsioni o discriminazioni di qualsiasi genere o natura.

12.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Tutta la documentazione (es. segnalazioni, verifiche) afferente le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza deve essere custodita per un periodo di 5 anni nell'apposito data base (informatico e cartaceo) gestito dall'Organismo stesso, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti garantiti in favore degli interessati.

13. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Decreto prevede le seguenti tipologie di reati presupposto riguardanti la Pubblica Amministrazione:

- “art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico”:
 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote¹¹.
 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”
- “art. 25 “Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”:
 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno”.

13.1 AREE SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, si riportano di seguito alcune aree sensibili nei rapporti con la “PA” in considerazione dell'attuale operatività di MBFACTA. Si faccia riferimento alla Parte Speciale VI – Protocolli del Modello per una completa rappresentazione di tutte le aree sensibili:

- **Rapporti con la P.A. (INPS, INAIL, ecc.):** con riferimento agli artt. 318 ss. c.p. (*corruzione*) e all'art. 640 cp (*truffa*) nei rapporti di natura autorizzativa con la “PA” - INPS, INAIL, ASL, VV.F., Agenzia delle Entrate - (es. presentazioni di pratiche urbanistiche, pagamento di concessioni comunali per l'acquisto di spazi pubblicitari per affissioni, richiesta di

¹¹ L'importo di una quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37 (art. 10, comma 3), fatti salvi i casi previsti dall'art. 12 comma 1.

autorizzazione al Ministero dello Sviluppo Economico per l'organizzazione di concorsi/ viaggi premio, richiesta di Nulla Osta all'ASL per il passaggio di immobili da uso privato ad uso commerciale, ecc.) ovvero in sede di ispezione o accertamenti;

- **Delibera di operazioni di factoring con controparti P.A.:** con riferimento agli artt. 318 e ss. c.p. (*corruzione*) per effettuare operazioni di factoring con la "PA" a condizioni di particolare favore nonché al reato di cui all'art. 640 c.p. (*truffa*) al fine di arrecare un danno alla "PA";

Anche eventuali reati commessi all'estero possono comportare la responsabilità amministrativa di MBFACTA (cfr. art. 4, D.Lgs. 231/01);

- **Gestione dei procedimenti giudiziari:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 318 e ss. c.p. (*corruzione*) nella gestione del contenzioso (cancellazione di posizioni debitorie) e nei rapporti con pubblici ufficiali (es. giudici, notai);
- **Richiesta e utilizzo di fondi pubblici (es.: per corsi di formazione, aggiornamento, ecc.):** con riferimento alla possibile commissione dei reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 318 e ss. c.p. e 640 ss. c.p. (*Malversazione, indebita percezione di erogazioni, corruzione e truffa ai danni dello Stato*);
- **Reclutamento, selezione e assunzione del personale:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 318 e ss. c.p. (*corruzione*) nel caso di assunzioni di esponenti della "PA" o ad essi collegabili al fine di ottenere comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e con riferimento ai reati di cui agli artt. 640 e ss. c.p. (*truffa e truffa aggravata ai danni dello Stato*) relativamente alle attività di calcolo e versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti e all'erogazione di attività formativa obbligatoria relativa a specifici inquadramenti contrattuali;
- **Valutazione del personale (es.: attribuzione premi di merito, avanzamenti di carriera, ecc.):** con riferimento ai reati di cui agli artt. 319 quater, 321 e 322 c.p. (*induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*) nel caso di riconoscimento a soggetti riconducibili ad esponenti della PA di avanzamenti di carriera ovvero di premi di produttività non giustificati, derivanti dai relativi comportamenti contrari ai doveri d'ufficio (es. consentire l'aggiudicazione da parte della Società di uno specifico permesso, per lo sfruttamento di uno spazio pubblico a fini pubblicitari, in assenza dei previsti requisiti di legge).

13.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

13.2.1 Principi generali

Nei rapporti con la "PA" i Destinatari devono operare in modo conforme alla legge e all'etica secondo principi di correttezza, lealtà, trasparenza.

Sono tassativamente vietati pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi od effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della "PA".

Le disposizioni sopra indicate non si applicano a spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli o ad omaggi e atti di cortesia di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati come finalizzati all'acquisizione impropria di vantaggi, sempre che non violino le disposizioni di legge.

È fatto inoltre tassativo divieto di indurre la "PA" in errore, con artifici o raggiri.

Per “artificio o raggirio” s’intende qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, comprese dichiarazioni menzognere, omessa rivelazione di circostanze che si ha l’obbligo di riferire, semplice silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze che si ha il dovere di fare conoscere, ecc..

Il profitto ingiusto può essere diretto o indiretto e comprendere anche contributi, finanziamenti, altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall’Unione Europea.

Ai Destinatari è fatto tassativo divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni dovute, per conseguire contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente pubblico o dall’Unione Europea. Ai Destinatari è fatto tassativo divieto di non destinare contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate, concesse dallo Stato, da un Ente pubblico o dall’Unione Europea, alle specifiche iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse per le quali sono stati concessi.

In caso di ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte della “PA”, deve essere predisposto un apposito rendiconto sulle modalità di effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti.

Ai Destinatari è vietato tassativamente alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità, anche indirettamente per il tramite di terzi, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinente, a danno dello Stato o di un Ente Pubblico, per procurare direttamente o indirettamente un vantaggio o un’utilità alla Società.

I contatti con la “PA” devono avvenire alla presenza di almeno due soggetti: il soggetto dovrà documentare accuratamente le attività svolte, relativamente alle aree sensibili, annotando persone incontrate, luoghi e contenuti degli incontri; qualora non fosse possibile la doppia presenza, il soggetto dovrà specificare le motivazioni.

I Destinatari devono informare l’Organismo di Vigilanza dei più significativi contatti operativi in corso con la “PA”, nonché del proseguimento e conclusione delle attività medesime.

Sono tassativamente vietati pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi od effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Qualora i Destinatari ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della “PA” devono immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto l’Organismo di Vigilanza ed, eventualmente, le autorità competenti.

Nel caso in cui la “PA” sia fornitore, direttamente od indirettamente, di beni o servizi a MBFACTA, le forniture, gli appalti e i subappalti devono essere motivati da effettive esigenze aziendali e la scelta del fornitore deve, in ogni caso, essere effettuata tenendo esclusivamente conto di parametri tecnici ed economici e nel rispetto delle vigenti prassi e procedure aziendali. I contratti devono essere stipulati per iscritto. L’importo della fornitura non deve essere superiore all’effettivo valore dei beni o delle prestazioni dedotte nel contratto di fornitura. I contratti devono contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (es. clausola risolutiva espressa, penali, etc.).

Più in generale, è vietata ogni forma di raccomandazione o di pressione sugli organi della Società competenti a scegliere i fornitori e/o finalizzata ad orientarne la decisione in maniera difforme dagli interessi aziendali.

13.2.2 Tracciabilità

I Destinatari rendono documentabili le attività da essi svolte relativamente alle aree sensibili registrando i più significativi contatti avvenuti con la “PA”, annotando persone, luoghi e contenuti.

Tali registrazioni devono essere mantenute negli archivi per una durata di 5 anni, salvo durate superiori quando previste per legge.

La comunicazione scritta all’Organismo di Vigilanza di qualsiasi criticità o conflitto di interesse che dovesse sorgere nell’ambito del rapporto con la “PA”, costituisce elemento fondamentale della tracciabilità.

Deve essere mantenuta traccia di tutti i pagamenti alla “PA” e delle motivazioni che li hanno generati.

Viene data pronta informativa per iscritto all’Organismo di Vigilanza delle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative, mediante trasmissione in copia dei relativi verbali.

13.2.3 Consulenti

Nei rapporti con la “PA”, il ricorso all’attività di consulenti o collaboratori esterni, dovrà rispondere ad effettive esigenze (es. complessità della normativa di riferimento).

I contratti con i consulenti devono essere stipulati per iscritto.

Lo svolgimento della prestazione da parte del consulente deve sempre avvenire con la massima trasparenza: il consulente deve informare periodicamente il committente, anche verbalmente, in ordine alle attività svolte.

La remunerazione riconosciuta al consulente non deve essere superiore a quella normalmente praticata per prestazioni di analogo contenuto e qualità.

L’atto di conferimento dell’incarico al consulente dovrà prevedere che questo si impegni ad uniformarsi a tutti i principi del presente Modello, ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei reati contemplati nel D.Lgs. 231/01 o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso.

Nell’atto di incarico al consulente deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dello stesso delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 (es. clausola risolutiva espressa, penali, etc.).

È vietata ogni forma di raccomandazione o di pressione sugli organi competenti a scegliere i consulenti o finalizzata ad orientare la decisione di questi ultimi in maniera difforme dagli interessi aziendali: ogni comportamento contrario alle leggi deve ritenersi in contrasto con gli interessi aziendali.

13.2.4 Selezione, valutazione e amministrazione del personale

Il processo di selezione prevede la definizione di un piano di inserimento delle risorse approvato dall’Amministratore Delegato, la definizione di profili oggetto di ricerca, l’effettuazione di una pluralità di colloqui da parte sia della funzione del personale che di funzioni tecniche, e in casi specifici anche da parte dell’Amministratore Delegato.

In nessun caso le assunzioni possono costituire occasioni di possibili “scambi di favori” con soggetti appartenenti alla “PA”. E’ pertanto necessario che le assunzioni siano decise

collegialmente dalla Direzione Risorse Umane di Mediobanca Innovation Services S.C.p.A., dall'Amministratore Delegato e dai Responsabili delle Funzioni interessati all'assunzione stessa.

E' vietato assumere ex dipendenti della "PA" che abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d'affari con la Società intrattenute nei due anni precedenti.

Nel caso di risorse inserite con contratti che prescrivono obblighi formativi, è prevista l'identificazione di un tutor e la rendicontazione delle attività formative erogate.

Il processo di valutazione delle performance vede coinvolta la figura del "valutatore" per l'assegnazione degli obiettivi al personale "valutato" e per la gestione dei feedback valutativi in corso d'esercizio e alla fine dell'anno.

La Società utilizza un sistema di rilevazione e gestione delle presenze/assenze informatizzato.

La gestione delle paghe è affidata ad un *outsourcer* specializzato che provvede ad effettuare i conteggi relativi ai versamenti contributivi, sottoposti a controllo da parte dell'area contabilità.

13.2.5 Rapporti con la Pubblica Amministrazione di natura commerciale

In nessun caso, nella trattativa commerciale o nella gestione del successivo rapporto contrattuale devono essere concesse condizioni di favore o sfavore alla "PA".

Nell'istruttoria delle relative pratiche e nella gestione del successivo rapporto contrattuale è pertanto necessario attenersi scrupolosamente alle disposizioni aziendali; in particolare, nella fase di concessione e nella sottoscrizione di accordi commerciali con controparti appartenenti/riconducibili alla PA:

- non dovranno essere applicate condizioni "di favore" che, a parità di altre caratteristiche, non sarebbero in quel momento applicabili anche ad altre tipologie di cliente/ partner commerciali;
- non dovranno essere posti in essere comportamenti tali da indurre in errore la "PA" procurando alla Società un ingiusto profitto.

Relativamente all'offerta dei propri prodotti, il sistema di deleghe e poteri della Società identifica un ristretto numero di soggetti autorizzati a concedere deroghe alle condizioni economiche standard corrispondenti a controvalori economici limitati

13.2.6 Gestione degli acquisti di beni e servizi e locazione di immobili

La Società fruisce, per quanto riguarda materiali di consumo e servizi di carattere generale, di fornitori individuati dalla Capogruppo, aderendo ai relativi accordi quadro.

Prima del pagamento viene raccolto il benestare da parte della funzione che ha ricevuto il bene o ha fruito del servizio.

E' inoltre necessario che le uscite di denaro, oltre che essere autorizzate come sopra descritto, siano sempre corredate dai relativi giustificativi.

Con riferimento alla locazione passiva di immobili, la prassi consolidata prevede la definizione di un budget di spesa, la selezione dei locali sulla base di alternative disponibili e la stipula del contratto sulla base delle deleghe di spesa attribuite. In particolare i poteri di firma relativi alla stipula di contratti di locazione prevedono obbligatoriamente la "doppia firma".

Con riferimento alla locazione attiva di immobili, la prassi consolidata prevede la definizione di un canone di locazione coerente con i prezzi di mercato correnti e la stipula del relativo contratto sulla base delle deleghe attribuite.

14. REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Il D.L. 25 settembre 2001 n. 350 [convertito in legge 23 novembre 2001, n. 409], all'articolo 6 prevede quanto segue:

“1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

Art. 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.”.

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009, all'articolo 15, ha apportato le seguenti modifiche:

“7. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-bis:

- 1) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;
- 2) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;
- 3) al comma 2, le parole: «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474»;
- 4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

14.1 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO

A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, si riportano di seguito alcune aree sensibili nell'ambito dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo in considerazione dell'attuale operatività di MBFACTA. Si faccia riferimento alla Parte Speciale VI – Protocolli del Modello per una completa rappresentazione di tutte le aree sensibili:

- **Gestione delle cambiali** con riferimento agli artt. 460 c.p. (*Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo*) e 464 c.p. (*Uso di valori di bollo contraffatti o alterati*) nel caso in cui la Società, deliberatamente, non denunci la falsità delle cambiali ricevute, anche ricevute in buona fede.

14.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Si tratta di reati poco attinenti con l'attività istituzionale della Società, ma che possono riguardare comportamenti di dipendenti infedeli nel caso di utilizzo delle rare transazioni in denaro contante per sostituire o spacciare valori bollati e/o monete false o falsificate.

I soggetti che operano per conto della Società adottano le seguenti regole di condotta, senza alcuna distinzione od eccezione, nel trattamento di valori di qualsiasi natura (in particolare banconote, monete e valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero o materiali utilizzati per la fabbricazione di questi):

- immediato ritiro dalla circolazione di valori di accertata o sospetta falsità e conseguente segnalazione agli organi e funzioni competenti;
- rispetto della specifica normativa aziendale sull'attività connessa alla gestione della moneta e dei valori.

Il personale incaricato della gestione dei valori bollati e/o di ricevere i pagamenti dalla clientela o di recuperare i relativi crediti deve prestare particolare attenzione al rispetto, in primo, luogo delle disposizioni in materia di antiriciclaggio sui limiti di importo delle operazioni in contanti, nonché sull'attento controllo delle banconote eventualmente ricevute e dei valori bollati acquistati o utilizzati per conto della Società.

Inoltre il personale aziendale preposto deve provvedere all'immediato ritiro dalla circolazione di valori di accertata o sospetta falsità, effettuando la conseguente segnalazione agli organi e funzioni competenti.

Si ricorda infine che, la Società privilegia in ogni caso i pagamenti attraverso il sistema bancario.

15. REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 (pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, modificando l'articolo 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001 "Reati Societari" a cui è stata aggiunta al comma 1, la lettera s-bis) che stabilisce "----per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote".

Inoltre il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, entrato in vigore il 14/4/2017, ha modificato ulteriormente la lettera s-bis) di cui al comma 1 dell'articolo 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001 aggiungendo il delitto di istigazione alla corruzione tra privati previsto dall'art. 2635-bis del codice civile.

Attesa la rilevanza della fattispecie di illecito, si è data nel presente paragrafo un'autonoma trattazione del reato in esame, mentre si rinvia al paragrafo successivo per l'approfondimento degli ulteriori reati di cui all'art. 25 *ter* D.Lgs. 231/2001.

Il menzionato reato di "Corruzione tra privati" e di "Istigazione alla corruzione tra privati), di cui all'artt. 2635 e 2635-bis del codice civile, prevedono la responsabilità della Società qualora un esponente della stessa offra o prometta denaro od altra utilità per corrompere l'esponente di una controparte persona giuridica al fine di perseguire un interesse / vantaggio per la Società.

Art. 2635 c.c. – "Corruzione tra privati"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.

Art. 2635-bis c.c. – “Istigazione alla corruzione tra privati”

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
3. Si procede a querela della persona offesa.

15.1 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, si riportano di seguito alcune aree sensibili nell'ambito dei reati di corruzione tra privati, in considerazione dell'attuale operatività di MBFACTA. Si faccia riferimento alla Parte Speciale VI – Protocolli del Modello per una completa rappresentazione di tutte le aree sensibili:

- **Redazione e pubblicazione di documenti societari (es. bilanci):** con riferimento ai reati di cui agli artt. 2635 c.c., co. 3 (*corruzione tra privati*) e 2635-bis (*Istigazione alla corruzione tra privati*);
- **Predisposizione del bilancio di esercizio/supporto nella predisposizione dell'attestazione del Dirigente Preposto e delle altre relazioni infrannuali:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 2635 c.c., co. 3 (*corruzione tra privati*) e 2635-bis (*Istigazione alla corruzione tra privati*) per effettuare operazioni di factoring con una controparte privata a condizioni di particolare favore al fine di ottenere la stipula di accordi che risultino vantaggiosi per MBFACTA;
- **Reclutamento, selezione e assunzione del personale:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 2635 c.c., co. 3 (*corruzione tra privati*) e 2635-bis (*Istigazione alla corruzione tra privati*) nel caso di assunzione di una persona priva dei necessari requisiti o nel caso di assegnazione di un premio o di una promozione non giustificati alla stessa;
- **Valutazione del personale (es.: attribuzione premi di merito, avanzamenti di carriera, ecc.):** con riferimento ai reati di cui agli artt. 2635 c.c., co. 3 (*corruzione tra privati*) e 2635-bis (*Istigazione alla corruzione tra privati*) nel caso di riconoscimento a soggetti riconducibili al legale rappresentante di una Società terza di avanzamenti di carriera ovvero di premi di produttività non giustificati, al fine di ottenere la stipula di accordi che risultino vantaggiosi per MBFACTA;
- **Gestione degli acquisti di beni e servizi:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 2635 c.c., co. 3 (*corruzione tra privati*) e 2635-bis (*Istigazione alla corruzione tra privati*) finalizzato ad ottenere un prodotto / servizio a condizioni non di mercato;

- **Stanziamiento di liberalità a favore di soggetti aventi finalità sociali, morali, scientifiche e culturali** con riferimento ai reati di cui agli artt. 2635 c.c., co. 3 (*corruzione tra privati*) e 2635-bis (*Istigazione alla corruzione tra privati*) nei casi di erogazione di liberalità a terzi esponenti di una persona giuridica.

15.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

15.2.1 Principi generali

Gli Organi Sociali di MBFACTA e in generale tutti i Destinatari, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni, non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui agli artt. 2635, comma 3 e 2635-bis, del codice civile ed in particolare violino principi e procedure riportati nel presente capitolo.

Conseguentemente, si prevede l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne;
- evitare qualsiasi tipologia di comportamento volto a favorire pratiche di corruzione e/o atteggiamenti collusivi, perpetrati anche attraverso terzi, finalizzati all'ottenimento di vantaggi personali, per la Società di appartenenza o per le Società del Gruppo.

Infine, nello svolgimento delle attività nei confronti di terzi i Destinatari osservano i principi comportamentali di cui sopra anche al fine di evitare qualsiasi concorso in reati che detti terzi, eventualmente, commettessero all'interno della propria sfera operativa.

16. REATI SOCIETARI

Il D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 6 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), all'articolo 3, ha aggiunto, nell'ambito del Decreto, l'articolo 25 ter "Reati Societari" successivamente modificato dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262, dal D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, dalla Legge 27 maggio 2015 n.69 e dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38:

"Art 25 ter "Reati Societari"^{12 13}

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

¹² La lettera c) del D. Lgs. 231/01, art. 25 ter, comma 1 è stata abrogata ex L. 68/2015 (in vigore dal 29 maggio 2015).

¹³ A norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

16.1 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, si riportano di seguito alcune aree sensibili nell'ambito dei reati societari, in considerazione dell'attuale operatività di MBFACTA. Si faccia riferimento alla Parte Speciale VI – Protocolli del Modello per una completa rappresentazione di tutte le aree sensibili:

- **Svolgimento delle riunioni consiliari/Delibera di operazioni societarie:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 2626 c.c. (*indebita restituzione dei conferimenti*), 2627 c.c. (*illegale ripartizione degli utili e delle riserve*), 2628 c.c. (*illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della Capogruppo*), 2629 c.c. (*operazioni in pregiudizio dei creditori*) ed art. 2632 c.c. (*formazione fittizia del capitale*);
- **Predisposizione del bilancio di esercizio/supporto nella predisposizione dell'attestazione del Dirigente Preposto e delle altre relazioni infrannuali:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 2621 c.c. (*false comunicazioni*);
- **Rapporti con soggetti a cui la legge attribuisce attività di controllo:** con riferimento al reato di *impedito controllo* di cui all'art. 2625 c.c. ad esempio nei casi di omissione di documentazione ovvero non corretta gestione dei libri contabili obbligatori;
- **Rapporti con Autorità di Vigilanza:** con riferimento ai reati di falso di cui agli artt. 2621 c.c. e di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) nell'assolvimento degli obblighi imposti dalla vigilanza informativa e ispettiva. Nei rapporti con le autorità di vigilanza potrebbero avvenire anche episodi di corruzione rilevanti ai sensi dell'art. 318 c.p. e seguenti (corruzione);

- **Interrelazioni con il Comitato per il Controllo sulla Gestione:** con riferimento al reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.).

Le aree sensibili riconducibili al reato di agiotaggio di cui all'articolo 2637 c.c. sono trattate al paragrafo 17 "Reati di abusi di mercato" a cui si fa esplicito riferimento.

16.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

16.2.1 Principi generali

Gli Organi Sociali di MBFACTA e in generale tutti i Destinatari, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni, non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, ed in particolare violino principi e procedure riportati nel presente capitolo.

Conseguentemente, si prevede l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e dei relativi Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà dell'Organo Sociale competente.

Inoltre, nello svolgimento delle attività nei confronti di terzi i Destinatari osservano i principi comportamentali di cui sopra anche al fine di evitare qualsiasi concorso in reati che detti terzi, eventualmente, commettessero all'interno della propria sfera operativa.

16.2.2 Tracciabilità

La tracciabilità delle attività afferenti le aree sensibili viene innanzitutto garantita dal rispetto delle specifiche procedure interne.

I Destinatari rendono documentabili dati e notizie che ciascuno di essi è chiamato a fornire, anche attraverso le possibilità di tracciabilità ed identificazione offerte dal sistema informativo interno.

I responsabili delle Funzioni coinvolte nei processi afferenti ad aree sensibili conservano idonea documentazione dell'attività svolta, al fine di consentire il controllo della veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trattate, per una durata di 5 anni salvo durate superiori quando previste per legge.

16.2.3 Correttezza contabile

La Società, in coerenza con le indicazioni della Capogruppo, ottempera alle prescrizioni normative introdotte per le società quotate dalla Legge 262/05.

A tal fine garantisce l'affidabilità (operativa ed applicativa) dei processi amministrativo-contabili, onde supportare la certificazione del bilancio consolidato da parte del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Capogruppo.

In termini generali i bilanci d'esercizio, individuale, consolidato e ogni altra situazione infrannuale devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed il risultato economico della Società e del Gruppo.

I sistemi interni, i risultati finanziari e le registrazioni contabili della Società devono rispecchiare, fedelmente e con ragionevole dettaglio, le operazioni. La contabilità dovrà rispettare i principi contabili previsti dalle norme primarie e secondarie. Tutte le poste all'attivo e al passivo della Società devono essere correttamente riportate nei libri contabili dell'azienda così come devono essere riportati tutti gli impegni assunti dalla Società (cosiddette poste "sotto la linea" e/o "fuori bilancio").

Per ogni operazione è conservata agli atti degli uffici coinvolti un'adeguata documentazione di supporto, volta a consentire:

- la ricostruzione dell'operazione sia contrattuale che contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

Ogni dipendente è tenuto a segnalare, con tempestività e riservatezza, per iscritto all'Organismo di Vigilanza ed al proprio diretto superiore ogni omissione, imprecisione o falsificazione delle scritture contabili o dei documenti di supporto di cui sia, in qualsiasi modo, venuto a conoscenza.

16.2.4 Rapporti con le Autorità di Vigilanza

I rapporti con le Autorità di Vigilanza/ interlocutori istituzionali sono mantenuti, in via ordinaria ed in considerazione delle specifiche attività svolte, dalle seguenti Funzioni:

- Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato, Funzione Audit di Gruppo, Affari Societari di Gruppo, Direzione Legal & Compliance per rapporti con tutte le Autorità/Enti Istituzionali;
- Responsabile del trattamento dei dati personali per rapporti con l'Autorità Garante per la Privacy;
- Responsabile della valutazione e segnalazione delle operazioni sospette per i rapporti con Banca d'Italia (UIF);
- Direzione Legal & Compliance per rapporti con Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri e Autorità Giudiziaria;
- Direzione Legal & Compliance e Amministrazione e Finanza per rapporti con Banca d'Italia (ed UIF);
- Funzione Amministrazione e Finanza con Guardia di Finanza, Dogana, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, Enti Locali e Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Funzione Organizzazione e Progetti per rapporti con Enti Locali (concessioni comunali per affissioni pubblicitarie) e con il Ministero dello Sviluppo Economico (gestione autorizzazioni concorsi / viaggi premio);
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per rapporti con ASL, Autorità di Controllo (es. Enti Locali), Direzioni/Uffici Provinciali del Lavoro;
- Direzione Risorse Umane di Mediobanca Innovation Services S.C.p.A. per rapporti con Ispettorato del Lavoro, Enti Previdenziali e/o Assicurativi.

Le Funzioni citate sono responsabili dell'archiviazione della documentazione inoltrata/pervenuta alle/dalle Autorità con cui sono in contatto.

Ai Destinatari è fatto obbligo di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalle normative applicabili nei confronti delle Autorità di Vigilanza, nonché di effettuare la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità.

I dipendenti coinvolti nelle revisioni o ispezioni delle Autorità di Vigilanza devono adottare un comportamento veritiero e fornire ai rappresentanti incaricati dalla Società informazioni corrette ed accurate.

Qualora, in sede ispettiva, le Autorità di Vigilanza formulino specifica richiesta di informazioni/documentazione, è compito del singolo dipendente fornire tempestiva informativa alla Direzione Legal & Compliance e assicurare la massima collaborazione, redigendo al termine dell'ispezione specifico memorandum riepilogativo.

I verbali redatti dalle Pubbliche Autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica e trasmessi in copia all'Amministratore Delegato ed all'Organismo di Vigilanza e, quando del caso, investendo l'area di responsabilità del Comitato per il Controllo sulla Gestione, al Comitato per il Controllo sulla Gestione medesimo.

16.2.5 Comunicazioni esterne

Tutte le comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico devono contenere informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

I Destinatari devono astenersi dal diffondere notizie false e tali da poter ingannare il pubblico in ordine alla reale situazione della Società, così da incidere – nell'interesse o a vantaggio della Società – sull'affidamento che i terzi rivestono nella stabilità della stessa.

Inoltre, sono vietati i comportamenti fraudolenti diretti a danneggiare l'immagine presso il pubblico di una società concorrente o ad attuare una ritorsione nei confronti di altro Ente, minandone la credibilità.

E' politica della Società diffondere i dati sulla situazione aziendale tramite canali istituzionali con la massima tempestività, avuto riguardo alle esigenze di riservatezza ed evitando divulgazioni di informazioni utili alla concorrenza.

Le informazioni che potrebbero avere un impatto sulla quotazione dei titoli di Mediobanca (cd. informazioni *price sensitive*) possono essere rilasciate solo dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione o - in via d'urgenza dall'Amministratore Delegato - fatti salvi gli obblighi di legge e di normativa regolamentare.

Mediobanca trasmette a tutte le Società del Gruppo specifiche direttive tramite le quali sono disciplinati i principi di comunicazione con l'esterno (es. partecipazioni a convegni) e i rapporti con i Media. Tali direttive sono recepite da ciascuna delle Società del Gruppo tramite apposita policy aziendale.

Il rilascio di interviste agli Organi di stampa/mass media è effettuato previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato.

16.2.6 Ulteriori condotte vietate

Ai Destinatari, in particolare agli Amministratori, è vietato:

- impedire o ostacolare, attraverso occultamenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle Autorità di Vigilanza;

- restituire, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, anche attraverso atti simulati, i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati, per legge, a riserva e neppure ripartire riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere, fuori dai casi consentiti dalla legge, azioni o quote sociali che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- diffondere notizie false ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici tali da provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

17. REATI DI ABUSI DI MERCATO

La Legge 18 Aprile 2005, N° 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.), all'articolo 9, statuisce quanto segue:

“3. Dopo l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

Art. 25-sexies. - (Abusi di mercato). - 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.”

17.1 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI MARKET ABUSE

A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, si riportano di seguito alcune aree sensibili nell'ambito dei reati di market abuse, in considerazione dell'attuale operatività di MBFACTA. Si faccia riferimento alla Parte Speciale VI – Protocolli del Modello per una completa rappresentazione di tutte le aree sensibili:

- **Rapporti con l'esterno**, con riferimento alle fattispecie di abusi di mercato di cui agli artt. 184 e 185 del TUF (Testo Unico della Finanza) nonché all'agiotaggio di cui all'art. 2637 c.c. nei casi di utilizzo improprio di informazioni privilegiate (es.: trasmissione ad altre strutture aziendali di informazioni privilegiate acquisite nello svolgimento delle proprie mansioni al fine di avvantaggiare la Società nel suo complesso) ovvero nei casi di diffusione di notizie false o effettuazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- **Approvazione del progetto di bilancio di esercizio**, con riferimento alle fattispecie di abusi di mercato di cui all'art. 185 del TUF (Testo Unico della Finanza) nei casi di diffusione all'esterno di un bilancio contenente informazioni o dati falsi, al fine di provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari connessi.

Nel corso del rapporto di collaborazione con la Società, potrebbe capitare che i Destinatari abbiano accesso ad informazioni non di dominio pubblico, di carattere confidenziale e/o riservato, aventi ad oggetto le attività di MBFACTA, Mediobanca e/o altre Società del Gruppo.

L'accesso a tali informazioni può avvenire, volontariamente o involontariamente, in forme diverse, ad esempio:

- accedendo a supporti di memorizzazione (cartacei, magnetici o digitali);
- partecipando a discussioni e/o riunioni di lavoro;
- ascoltando conversazioni.

Tutte le informazioni che non sono di dominio pubblico e delle quali si viene in possesso nel contesto di una relazione di affari nella quale MBFACTA, Mediobanca e/o altre Società del Gruppo sono coinvolte a qualsiasi titolo devono essere ritenute di carattere riservato.

Le informazioni di carattere riservato includono naturalmente le informazioni privilegiate, ossia le informazioni specifiche (di cui all'art. 181 del T.U.F.) suscettibili, se divulgate, di influenzare sensibilmente il prezzo di mercato di uno strumento finanziario.

In generale vanno considerate riservate le informazioni apprese attraverso fonti alle quali il pubblico non ha accesso.

Esempi di informazioni riservate possono essere:

- i dati previsionali sull'andamento finanziario, reddituale e patrimoniale futuro di una società (di fonte aziendale);
- i dati relativi a progetti di finanza straordinaria, prima che siano stati resi pubblici dalle parti interessate;
- i dati, non di dominio pubblico, acquisiti, direttamente o indirettamente, in un contesto confidenziale, anche quando MBFACTA, Mediobanca e/o altre Società del Gruppo non abbiano un ruolo diretto nell'operazione;
- le informazioni riguardanti le attività di MBFACTA, Mediobanca e/o altre Società del Gruppo (strategie, condizioni praticate alla clientela, risultati operativi, proiezioni economiche, liste dei clienti e dei fornitori, argomenti in discussione nelle riunioni degli organi sociali).

17.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

17.2.1 Principi generali

1. Non è ammesso l'utilizzo di informazioni riservate in violazione di eventuali obblighi fiduciari, al fine di realizzare un profitto personale (es. tramite negoziazione di strumenti finanziari) o per la Società. I Destinatari si astengono dal comunicare o divulgare tali informazioni ad alcuno, ivi inclusi i propri familiari, coniugi, parenti, ecc.
2. Non è consentita la divulgazione di informazioni riservate a persone che non siano vincolate da rapporti di collaborazione con la Società, fatta eccezione per i casi in cui le suddette informazioni siano indispensabili allo svolgimento delle attività per conto della Società stessa e comunque dopo preventiva autorizzazione del terzo dante causa.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione possono ricevere informazioni riservate e comunicarle ai Destinatari, valutandone l'opportunità, al fine di consentire lo svolgimento delle attività professionali.
4. Sono tenuti registri aggiornati dei Destinatari in possesso delle informazioni privilegiate, in quanto a conoscenza delle situazioni andamentali della Società o Destinatari di documenti oggetto di trattazione nelle riunioni degli organi sociali ovvero coinvolti in progetti riguardanti MBFACTA.
5. L'Amministratore Delegato, in caso di informazioni ritenute di particolare rilevanza strategica, valuta l'opportunità di predisporre particolari misure di sicurezza ai fini di garantirne la riservatezza. In particolare i supporti (cartacei, magnetici o altri) sui quali sono conservate tali informazioni devono essere custoditi in ambiente protetto ed inaccessibile a soggetti cui le medesime informazioni non competono.
6. Qualsiasi analisi, studio, relazione ed altro materiale non pubblico realizzato o utilizzato per conto di MBFACTA è, e resta, di proprietà della Società; anche dopo la cessazione del rapporto di collaborazione, detto materiale non può essere divulgato o comunicato a terzi senza il consenso della Società.

7. Prima della cessazione del rapporto di collaborazione con MBFACTA, i Destinatari sono tenuti a restituire alla Società tutti i supporti contenenti informazioni riservate (in qualsiasi forma esse siano registrate) e tutte le chiavi di accesso (logiche e/o fisiche) ai medesimi, di cui sono in possesso e a non trattenere alcuna copia. I Destinatari firmano specifica dichiarazione di avvenuta restituzione in quanto previsto sopra.
8. È fatto divieto ai Destinatari di comunicare la propria password di accesso alla rete ed ai sistemi informatici di MBFACTA.
9. I Destinatari devono rispettare la normativa interna sulla sicurezza informatica.;
10. I Destinatari sono tenuti a limitare il numero di copie di documenti riservati secondo la necessità.
11. I Destinatari sono tenuti a non mostrare i documenti riservati in locali ad accesso pubblico quali ascensori, sale d'attesa, ecc.
12. I Destinatari devono prestare la massima attenzione a non abbandonare i documenti riservati sulle scrivanie o all'interno di sale riunioni o comunque laddove soggetti non autorizzati potrebbero prenderne visione.
13. I Destinatari sono tenuti ad evitare discussioni che possano comportare la divulgazione di informazioni riservate soprattutto in luoghi ad alta frequentazione quali, ad esempio, ascensori, ristoranti, mezzi di trasporto.
14. Gli Amministratori e i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione che detengono documenti in ordine alle materie oggetto di trattazione nelle riunioni degli organi sociali di MBFACTA, devono garantire la riservatezza di tali documenti ed evitare che ad essi possano accedere soggetti non autorizzati.
15. I Destinatari non possono utilizzare informazioni riservate per effettuare operazioni anche per interposta persona.

18. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

La Legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno), all'articolo 3 prevede quanto segue:

"1. Dopo l'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"ART. 25-quater. - (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico). - 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

18.1 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, si riportano di seguito alcune aree sensibili nell'ambito dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, in considerazione dell'attuale operatività di MBFACTA. Si faccia riferimento alla Parte Speciale VI – Protocolli del Modello per una completa rappresentazione di tutte le aree sensibili:

- **Delibera di operazioni di factoring con controparti private:** nel caso in cui la Società esegua operazioni di factoring con persone che rientrano nelle liste dei "nominativi sospetti" rilasciate dalle Autorità competenti allo scopo di ottenere un interesse o vantaggio omettendo gli obblighi di sospensione e segnalazione delle operazioni;
- **Stanziamiento di liberalità a favore di soggetti aventi finalità sociali, morali, scientifiche e culturali:** nei casi di erogazione di liberalità a persone o associazioni coinvolte in attività con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- **Reclutamento, selezione e assunzione del personale:** nel caso in cui la Società assuma persone coinvolte in attività con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

- **Gestione degli acquisti di beni e servizi:** nel caso in cui la Società fornisca supporto, mediante l'acquisto di beni e/o servizi, a persone o associazioni coinvolte in attività con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

18.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

In fase di apertura dei rapporti è necessario che venga attentamente controllato che la controparte non sia inserito negli elenchi contenenti i nominativi delle persone fisiche e giuridiche sospettate di appartenere ad organizzazioni terroristiche internazionali, pubblicati periodicamente dalle Autorità.

Al riguardo, è attivo, a livello di sistema gestionale, un controllo settimanale su tutte le anagrafiche caricate che verifica in automatico la presenza del soggetto nella lista di nominativi sospetti (specifico software mantenuto aggiornato a cura di una società esterna) e porta la pratica all'attenzione della Sede per gli approfondimenti ed i provvedimenti del caso (es. verifica eventuale omonimia, segnalazione alle competenti Autorità). Oltre a tale verifica automatica ciascun analista nel corso delle verifiche istituzionali di affidamento, in caso di "sospetto" sottopone immediatamente il nominativo alla Sede per le verifiche di maggior dettaglio.

18.2.1 Gestione degli acquisti di beni e servizi

La Società fruisce, per quanto riguarda materiali di consumo e servizi di carattere generale, di fornitori individuati dalla Capogruppo, aderendo ai relativi accordi quadro.

19. REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

La Legge 3 Agosto 2007, N° 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia), tramite l'articolo 9 (Modifica del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, N° 231) statuisce quanto segue:

“dopo l'articolo 25-sexies del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, N° 231, è inserito il seguente: “Art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)”.”

Tale articolo, a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 81/08 (Art. 300), è stato sostituito dal seguente:

“Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro):

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”

19.1 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN OGGETTO

A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, si riportano di seguito alcune aree sensibili nell'ambito di tali reati, in considerazione dell'attuale operatività di MBFACTA. Si faccia riferimento alla Parte Speciale VI – Protocolli del Modello per una completa rappresentazione di tutte le aree sensibili:

- **Identificazione e valutazione dei rischi** al reato di cui agli artt. 589 e 590 c.p. (*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime*) nel caso in cui la Società ometta di adempiere alle prescrizioni in materia (es. identificazione e valutazione dei rischi; sorveglianza sanitaria; gestione delle emergenze, etc. nella gestione degli immobili strumentali).

19.2 DEFINIZIONI

Il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, N° 81 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), come integrato e corretto dal D.Lgs. 5 agosto 2010 N° 106, ha recepito nell'ordinamento italiano varie direttive dell'Unione Europea sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Agli effetti delle disposizioni di cui al citato decreto si intendono per:

- **lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- **datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- **servizio di prevenzione e protezione dai rischi:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- **responsabile del servizio di prevenzione e protezione:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- **addetto al servizio di prevenzione e protezione:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- **medico competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al decreto;
- **prevenzione:** il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- **valutazione dei rischi:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

19.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La disciplina prevede l'organizzazione di diversi soggetti chiamati ad operare in materia, tendendo a realizzare un modello di relazioni industriali di tipo partecipativo sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tali soggetti, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni, non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato in oggetto, ed in particolare violino principi e procedure riportati nel presente capitolo.

Conseguentemente, si prevede l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- assicurare il regolare funzionamento della Società, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno.

In particolare gli obblighi posti dal D.Lgs. 81/08 art. 17 al datore di lavoro (obblighi non delegabili) sono i seguenti:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del citato decreto;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Ulteriori obblighi posti dal D.Lgs. 81/08 art. 18 al datore di lavoro (o ad un suo delegato) che interessano MBFACTA sono, tra gli altri, i seguenti:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal decreto;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, solo in caso di loro nuova nomina o designazione.

Il D.Lgs. 81/08 (Art. 20) pone anche taluni obblighi a carico dei lavoratori, legati soprattutto alla tipologia e pericolosità dell'azienda d'appartenenza. In particolare:

- contribuire, insieme al datore di lavoro all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi e le eventuali condizioni di pericolo;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai programmi di formazione;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti.

Si precisa altresì che:

- i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) sono stati eletti;
- sono stati designati gli Addetti all'Emergenza della Sede e delle Filiali, che hanno frequentato i corsi di formazione specifica in materia di antincendio e di pronto soccorso prevista per legge, di durata e contenuto conformi alle rispettive normative vigenti.

In tale contesto per ottemperare alle disposizioni di legge, la Società ha provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente.

L'informazione e la formazione dei lavoratori vengono effettuate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anche mediante specifiche comunicazioni al personale, ognuna delle quali è:

- preventivamente resa nota e consegnata in copia (con ogni relativo allegato) al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che la firma per attestazione di avvenuta preventiva consultazione e presa d'atto;
- consegnata in copia (con ogni relativo allegato), ove di specifica competenza, agli Addetti all'Emergenza ovvero ai dipendenti interessati, che la firmano per ricevuta e presa d'atto;
- trasmessa per e-mail a tutti i dipendenti;
- consultabile (con ogni relativo allegato) sul disco di rete, così come i documenti e gli atti comunque correlati al D.Lgs. 81/08.

Si ricorda infine che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Società predispone, con frequenza almeno annuale, una specifica relazione a beneficio dell'Organismo di Vigilanza, con evidenza dello stato di *conformità* della Società rispetto alla normativa nonché di tutte le attività poste in essere nel periodo (Valutazione dei Rischi, Formazione, ecc.) e previste per il futuro. Particolare attenzione dovrà essere data agli eventuali problemi riscontrati nel corso dell'anno, ancorché sia compito del RSPP, informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in caso di problematiche individuate nello svolgimento delle proprie attività.

In particolare tale relazione deve indicare chiari riferimenti alle prescrizioni dell'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 81/08 relative:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

19.3.1 Ulteriori principi di comportamento

Qualsiasi intervento effettuato a locali, impianti, arredi e posti di lavoro deve essere portato all'attenzione preventiva del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sarà cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione verificare che i fornitori che effettuano interventi a locali, impianti, arredi e posti di lavoro sottoscrivano una apposita dichiarazione, quale allegato al relativo contratto di servizio/ordine di acquisto.

È vietato favorire situazioni potenzialmente pericolose, quali – a titolo assolutamente esemplificativo:

- utilizzare apparecchiature, utensili, ecc. non in dotazione quali, ad esempio, stufette elettriche, termosifoni ad olio, termoconvettori, umidificatori, deumidificatori, pannelli elettrici, bollitori, macchine per caffè espresso, ventilatori, ecc.;
- collegare apparecchiature con spine multiple, riduzioni, prolunghe volanti, ecc.;
- spostare l'allacciamento di fotocopiatrici e fax dalle loro prese che sono predisposte ed alimentate con apposito circuito con protezione diretta dal quadro elettrico;
- tenere materiale infiammabile;
- somministrare ai dipendenti prodotti medicali e/o para medicali senza la preventiva prescrizione di un medico.

È inoltre obbligatorio:

- evitare di chiudere a chiave le porte dei locali interni per evitare problemi di accesso in caso di emergenza;
- controllare che la società esterna incaricata effettui la manutenzione semestrale degli estintori, segnalando tempestivamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale eventuali ritardi;
- effettuare una costante verifica del corretto funzionamento di quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi, segnalando tempestivamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale la necessità di interventi di manutenzione (ad es. prese di corrente).

20. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, N° 231 *ante novella (Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione)*, tramite l'articolo 63 (Modifiche a disposizioni normative vigenti), comma 3, statuisce quanto segue:

“Nel Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, N° 231, dopo l'articolo 25-septies è inserito il seguente:
Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Tale articolo, a seguito dell'emanazione della l.186/2014 (art. 5), è stato sostituito dal seguente:

“Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648 (*Ricettazione*), 648-bis (*Riciclaggio*), 648-ter (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*) e 648-ter.1 (*Autoriciclaggio*¹⁴) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231”.

Inoltre, in relazione all'art. 46 del D.Lgs. 231/07, i soggetti incaricati del controllo comunque denominati presso i soggetti destinatari del D.Lgs. 231/07 vigilano sull'osservanza delle norme in esso contenute ed in particolare:

Si riporta integralmente l'articolo 46 del D.Lgs. in parola:

1. I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a:

¹⁴ Art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio): “Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

- a) comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- b) comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Fermi gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo, i componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, capi I, II e III.

20.1 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICICLAGGIO E DI RICETTAZIONE E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, si riportano di seguito alcune aree sensibili nell'ambito di tali reati, in considerazione dell'attuale operatività di MBFACTA. Si faccia riferimento alla Parte Speciale VI – Protocolli del Modello per una completa rappresentazione di tutte le aree sensibili:

- **Delibera di operazioni di factoring con controparti private** nel caso in cui la Società, in fase di apertura del rapporto continuativo (adeguata verifica della clientela, trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000), ometta, nella fase di adeguata verifica/ istruttoria, deliberatamente di rilevare aspetti riconducibili a reati di riciclaggio o impiego di denaro di provenienza illecita;
- **Gestione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio** nel caso in cui la Società ometta di effettuare registrazioni di operazioni in AUI, di conservare i dati identificativi od ometta le segnalazioni aggregate e le segnalazioni antiriciclaggio (operazioni sospette e uso del contante e dei titoli al portatore) ai fini di favorire consapevolmente l'operatività illecita di un cliente;
- **Gestione degli acquisti di beni e servizi** con riferimento all'art. 648 c.p. (ricettazione) e all'art 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) nel caso in cui la Società acquisti merce di provenienza illecita (es. beni per il marketing, per l'IT, ecc.);
- **Gestione delle informazioni:** con riferimento all'articolo 648-ter-1 c.p. (autoriciclaggio) nel caso in cui il Responsabile o un addetto della Direzione, anche in concorso con altri, provochi una sensibile alterazione del prezzo di uno strumento finanziario. Ai fini del reato di Autoriciclaggio si richiede che tale profitto sia reinvestito dalla Società stessa;
- **Gestione degli adempimenti fiscali:** con riferimento all'articolo 648-ter-1 c.p. (autoriciclaggio) nel caso in cui, al fine di evadere i tributi dovuti, la Società, indichi dolosamente nella documentazione fiscale informazioni non rispondenti al vero, reinvestendo il profitto illecito in altre attività della Società.

20.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari coinvolti nell'attività di gestione dei rapporti con i clienti (apertura di rapporti continuativi, trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento) e di erogazione del credito sono tenuti ad uniformarsi alla seguente condotta:

- rispetto delle procedure in materia di antiriciclaggio, con particolare riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti al Titolo II, Capo I, del D.Lgs. 231/07 ed alle segnalazioni e comunicazioni a UIF e MEF;
- rispetto delle procedure relative alla segnalazione di operazioni sospette previste al Titolo II, Capo III, del D.Lgs. 231/07;
- massima attenzione all'operatività posta in essere da clienti per conto o a favore di terzi senza plausibili giustificazioni.

A presidio del corretto adempimento degli obblighi previsti in materia, la Società ha attribuito il ruolo di Funzione Antiriciclaggio alla Direzione Legal & Compliance. La Direzione è dotata di piena indipendenza e di risorse adeguate allo svolgimento dei compiti inerenti alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, alle frodi e ai rapporti con la magistratura. Al Responsabile della Direzione Legal & Compliance è stato conferito il potere di sottoscrivere ogni atto o documento relativo all'adempimento degli obblighi collegati alla funzione, con particolare riguardo alla segnalazione delle operazioni sospette.

Il personale dipendente viene periodicamente formato in materia antiriciclaggio.

In relazione al reato di autoriciclaggio, si richiama inoltre tutto il personale della Società al pieno rispetto dei principi comportamentali indicati nel Codice Etico, nonché del corpus procedurale della Società, al fine di astenersi dalla pianificazione, organizzazione ed eventuale commissione di delitti – anche non ricompresi nel novero dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 - da cui possano rivenire denaro, beni o altre utilità.

20.2.1 Esecuzione/gestione di operazioni di factoring e gestione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio

La Società, attraverso specifiche procedure interne di riferimento, definisce i compiti e le responsabilità in capo alle diverse unità organizzative coinvolte negli adempimenti antiriciclaggio. In tale contesto la Direzione Legal & Compliance assicura la regolarità nell'interpretazione ed applicazione della normativa di riferimento.

20.2.2 Gestione degli acquisti di beni e servizi

La Società fruisce, per quanto riguarda materiali di consumo e servizi di carattere generale, di fornitori individuati dalla Capogruppo, aderendo ai relativi accordi quadro.

Per quanto riguarda acquisti specifici di beni o servizi, la procedura interna prevede un processo di identificazione di una pluralità di fornitori, l'analisi delle offerte da parte delle funzioni tecniche interessate, l'autorizzazione all'acquisto in conformità delle deleghe di spesa attribuite.

21. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

La Legge 48 del 18/3/08, tramite l'art. 7 (Introduzione dell'art. 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) statuisce quanto segue.

1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».

21.1 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI INFORMATICI

I reati previsti dagli articoli 635-ter, 635-quinquies, 640-quinquies c.p. non risultano applicabili alle attività della Società.

A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, si riportano di seguito alcune aree sensibili nell'ambito dei reati informatici, in considerazione dell'attuale operatività di MBFACTA. Si faccia riferimento alla Parte Speciale VI – Protocolli del Modello per una completa rappresentazione di tutte le aree sensibili:

- **Gestione operativa della sicurezza informatica** con riferimento agli articoli 615-ter c.p. (*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*), 615-quater c.p. (*Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*), 615 quinquies c.p. (*Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*); 617 quater c.p. (*Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*); 617 quinquies c.p. (*Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*); 635 bis c.p. (*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*); 635 quater c.p. (*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*); 491 bis c.p. (*Documenti informatici*) nel caso in cui un dipendente della Società acceda in modo illegale ad archivi informatici di terzi (ad esempio dell'outsourcer informatico) allo scopo di ottenere informazioni o dati (es. elenchi di clienti potenziali) e/o detenga o diffonda codici di accesso idonei ad accedere illegalmente a sistemi informatici propri o di terzi ovvero acceda abusivamente ai sistemi informatici della Società a fine di manipolare dati e informazioni in esso contenuti.

21.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che operano per conto dell'azienda con i sistemi informatici della stessa o gestiscono le interfacce con gli outsourcer informatici sono tenuti ad uniformarsi alla seguente condotta: utilizzare gli strumenti informatici messi dalla Società a disposizione del personale nel rigoroso rispetto delle disposizioni della Capogruppo nell'ambito della sicurezza informatica, che descrivono il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali attuate per garantire il livello minimo di protezione dei dati personali e che contengono anche i principi comportamentali da seguire nell'utilizzo degli strumenti informatici. In particolare è vietata qualunque attività finalizzata a manomettere i sistemi di protezione dei sistemi informatici aziendali, degli outsourcer e di qualunque ente o società con cui la Società intrattiene rapporti di lavoro.

22. REATI TRANSNAZIONALI

La legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione").

All'art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l'estensione della disciplina del d.lgs. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006, si considera reato transnazionale *"il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."*

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione, si intende *"un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".*

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

Reati di associazione

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990).

Reati concernenti il traffico di migranti

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998).

Reati di intralcio alla giustizia

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Alla commissione dei reati sopra elencati, qualora gli stessi abbiano carattere transnazionale ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006, e qualora ricorrano i presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, è prevista in conseguenza l'applicazione all'ente di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

22.1 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI TRANSNAZIONALI

A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, si riportano di seguito alcune aree sensibili nell'ambito dei reati in parola, in considerazione dell'attuale operatività di MBFACTA. Si faccia riferimento alla Parte Speciale VI – Protocolli del Modello per una completa rappresentazione di tutte le aree sensibili:

- **Delibera di operazioni di factoring con controparti private** nel caso in cui la Società fornisca supporto economico-finanziario (tramite operazioni di factoring) a controparti coinvolte in attività illecite (es. contrabbando di tabacchi lavorati esteri, traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- **Gestione dei procedimenti giudiziari** nei casi di rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione e nella gestione del contenzioso giudiziale.

Si precisa, inoltre, che i delitti di cui agli articoli 416 c.p. (*Associazione per delinquere*) e 416 bis c.p. (*Associazione di tipo mafioso*) aventi carattere transnazionale sono stati considerati rilevanti anche nell'ambito delle seguenti aree sensibili oltre a quelle sopra richiamate:

- **Gestione delle informazioni;**
- **Rapporti con consulenti esterni;**
- **Gestione delle fatture passive redazione e pubblicazione di documenti societari;**
- **Valutazione del personale (es.: attribuzione premi di merito, avanzamenti di carriera, ecc.)**

Con riferimento ai reati associativi contemplati dal Decreto¹⁵, in considerazione della loro natura trasversale, si richiama tutto il personale della Società al pieno rispetto dei principi

¹⁵ Art. 416 Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

comportamentali indicati nel Codice Etico, nonché del corpus procedurale della Società, al fine di astenersi dalla pianificazione, organizzazione ed eventuale commissione di delitti, non necessariamente ricompresi nel novero dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/01.

22.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

In fase di apertura dei rapporti è necessario garantire l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela, segnalazione di operazioni sospette e contrasto al terrorismo.

In sede di gestione di procedimenti giudiziari, sono tassativamente vietati comportamenti tali da indurre una persona, mediante violenza o minacce ovvero offrendo o promettendo denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.

In relazione ai delitti di cui agli articoli 416 c.p. e 416 bis c.p. si richiama inoltre tutto il personale della Società al pieno rispetto dei principi comportamentali indicati nel Codice Etico, nonché del corpus procedurale della Società.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

23. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

L'articolo 2, comma 29 della Legge n. 94 del 15 luglio 2009 prevede quanto segue:

“Dopo l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 24-ter. - (Delitti di criminalità organizzata). - 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

23.1 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, si riportano di seguito alcune aree sensibili nell'ambito dei reati in parola, in considerazione dell'attuale operatività di MBFACTA. Si faccia riferimento alla Parte Speciale VI – Protocolli del Modello per una completa rappresentazione di tutte le aree sensibili:

- **Istruttoria e delibera di operazioni di factoring con controparti private** nel caso in cui la Società fornisca supporto economico-finanziario a controparti coinvolte in attività illecite;
- **Adeguate verifica della clientela** nel caso in cui la Società nella fase di adeguata verifica ometta di rilevare deliberatamente di rilevare aspetti riconducibili ai reati di riciclaggio o impiego di denaro di provenienza illecita.

Analizzata l'operatività della Società, i delitti di cui agli articoli 416 c.p. (*Associazione per delinquere*) e 416 bis c.p. (*Associazione di tipo mafioso*) sono stati considerati rilevanti anche nell'ambito delle seguenti aree sensibili:

- **Gestione delle informazioni;**
- **Rapporti con consulenti esterni;**
- **Gestione delle fatture passive redazione e pubblicazione di documenti societari;**
- **Valutazione del personale (es.: attribuzione premi di merito, avanzamenti di carriera, ecc.)**

Con riferimento ai reati associativi contemplati dal Decreto (cfr. nota 25), in considerazione della loro natura trasversale, si richiama tutto il personale della Società al pieno rispetto dei principi comportamentali indicati nel Codice Etico, nonché del corpus procedurale della Società, al fine

di astenersi dalla pianificazione, organizzazione ed eventuale commissione di delitti, non necessariamente ricompresi nel novero dei reati presupposto ex D.Lgs 231/01.

23.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

In fase di apertura dei rapporti è necessario garantire l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela, segnalazione di operazioni sospette e contrasto al terrorismo.

In relazione ai delitti di cui agli articoli 416 c.p. e 416 bis c.p. si richiama inoltre tutto il personale della Società al pieno rispetto dei principi comportamentali indicati nel Codice Etico, nonché del corpus procedurale della Società.

24. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI

La Legge n. 116 del 3 agosto 2009 all'art. 4 (Introduzione dell'articolo 25-novies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) ha apportato le seguenti modifiche al Decreto:

“1. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: «Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). – 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»”.

Il D.Lgs. 121/2011 ha modificato la numerazione dell'articolo ed il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria che è ora rubricato sotto l'articolo 25-decies.

24.1 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI

A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, si riportano di seguito alcune aree sensibili nell'ambito dei reati in parola, in considerazione dell'attuale operatività di MBFACTA. Si faccia riferimento alla Parte Speciale VI – Protocolli del Modello per una completa rappresentazione di tutte le aree sensibili:

- **Gestione dei procedimenti giudiziari** nei casi di rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione e nella gestione del contenzioso giudiziale.

24.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

In sede di gestione di procedimenti giudiziari, sono tassativamente vietati comportamenti tali da indurre una persona, mediante violenza o minacce ovvero offrendo o promettendo denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.

25. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

L'articolo 15 comma 7 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha apportato le seguenti modifiche al Decreto:

“dopo l'articolo 25-bis è inserito il seguente: «Art. 25-bis.1. - (Delitti contro l'industria e il commercio). - 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote”.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2”.

Si segnala che, con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio, non sono state individuate aree sensibili in quanto tali reati sono stati ritenuti non applicabili alla Società.

26. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L'articolo 15 comma 7 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha apportato le seguenti modifiche al Decreto:

“c) dopo l'articolo 25-octies è inserito il seguente:
«Art. 25-novies. - (*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis*), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941”.

26.1 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, si riportano di seguito alcune aree sensibili nell'ambito dei reati in parola, in considerazione dell'attuale operatività di MBFACTA. Si faccia riferimento alla Parte Speciale VI – Protocolli del Modello per una completa rappresentazione di tutte le aree sensibili:

- **Gestione dei contratti di competenza (es. per l'acquisizione di software) con fornitori esterni**, nel caso in cui la Società acquisti un numero inferiore di licenze rispetto a quelle effettivamente utilizzate ovvero circolarizzi programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- **Utilizzo di banche dati esterne** nel caso in cui la Società utilizzi impropriamente le informazioni contenute in una banca dati esterna.

26.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti ad operare nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle norme interne previste in materia.

In particolare, non è consentita l'acquisizione e l'utilizzo di strumenti informatici privi di licenza d'uso.

27. REATI AMBIENTALI

L'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011 ha apportato le seguenti modifiche al Decreto:

2. Dopo l'articolo 25-*decies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, è inserito il seguente:

«Art. 25-*undecies. - (Reati ambientali). - 1.* In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».

27.1 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI

A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, si riportano di seguito alcune aree sensibili nell'ambito dei reati in parola, in considerazione dell'attuale operatività di MBFACTA. Si faccia riferimento alla Parte Speciale VI – Protocolli del Modello per una completa rappresentazione di tutte le aree sensibili:

- **Gestione e smaltimento dei rifiuti aziendali**, nel caso in cui la Società, in qualità di produttore dei rifiuti, realizzi un deposito "non temporaneo" (in supero per durata o quantità) o il sistematico o ripetuto trasporto/smaltimento in assenza di autorizzazione o affidi ad un terzo non autorizzato la gestione degli stessi;
- **Gestione dei materiali di scarto rivenienti da interventi di ristrutturazione** nel caso in cui la Società non provveda al corretto smaltimento di tutti i materiali di risulta delle lavorazioni;

27.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti ad operare nel rispetto delle normative vigenti, assicurando in tal modo la piena tutela dell'ambiente.

28. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Il D.Lgs. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-duodecies (in vigore dal 9 agosto 2012), che statuisce quanto segue:

«In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro».

L'art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998 (anch'esso inserito dal D.Lgs. 109/2012) stabilisce che:

«Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis c.p. [aver commesso il fatto esponendo i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro]»

Ai sensi del richiamato art. 22, comma 12, D.Lgs. 286/1998:

«Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000 per ogni lavoratore impiegato».

28.1 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DELL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, si riportano di seguito alcune aree sensibili nell'ambito dei reati in parola, in considerazione dell'attuale operatività di MBFACTA. Si faccia riferimento alla Parte Speciale VI – Protocolli del Modello per una completa rappresentazione di tutte le aree sensibili:

- **Reclutamento, selezione e assunzione del personale**, con riferimento ai reati previsti dall'art. 22, comma 12, D.Lgs. 286/1998;
- **Gestione dei contratti di competenza (es. per l'acquisizione di software) con fornitori esterni**, con riferimento ai reati previsti dall'art. 22, comma 12, D.Lgs. 286/1998.

28.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti a uniformarsi alla seguente condotta:

- assumere personale con regolare contratto di lavoro, in linea con le figure professionali delle diverse aree aziendali e in conformità alle previsioni legislative;

- non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno e a non svolgere alcuna attività volta a favorire l'ingresso illecito nel territorio dello Stato di soggetti clandestini;
- non tollerare alcuna forma di lavoro che non rispetti le norme in materia giuslavoristica.

29. ALTRI REATI

I seguenti reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni: delitti contro la personalità individuale nonché pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, non risultano applicabili alle attività attualmente svolte dalla Società.

Ciò nonostante, si richiama l'attenzione sul processo di erogazione del credito che, in considerazione delle modalità operative adottate dai soggetti finanziati e/o dei fornitori nello svolgimento delle loro attività, potrebbe essere potenzialmente collegabile alle fattispecie di reato indicate.

30. ULTERIORI COMPORTAMENTI

30.1 OPERAZIONI PERSONALI

I Destinatari non possono utilizzare informazioni riservate, per effettuare operazioni per proprio conto, anche per interposta persona.

Le richieste di factoring effettuate da dipendenti di MBFACTA e/o loro parenti devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministratore Delegato.

Alle richieste di Prestiti Personali / Prestiti Finalizzati / Carte di Credito a Compass Banca S.p.A., effettuate da dipendenti di MBFACTA e/o loro parenti, sono applicate le condizioni e le procedure previste da Compass Banca S.p.A. stessa.

In caso di richiesta di mutui a CheBanca! S.p.A., sono applicate le condizioni per i dipendenti previste dalla Direzione della Banca.

30.2 RAPPORTI CON LA CLIENTELA E CON ENTI O SOGGETTI ESTERNI

1. I rapporti dei Destinatari con la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche e sindacali e con altri soggetti esterni devono essere improntati alla massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, evitando anche di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.
2. È vietato offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore (es. strenne natalizie).
3. È vietato offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.
4. Nel corso di qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare mai di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione. Nel caso specifico di effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare sempre nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.
5. In caso di utilizzo di consulenti o soggetti "terzi" per rappresentare la Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere che nei confronti dei consulenti o dei soggetti terzi siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti della Società. Inoltre la Società non dovrà farsi rappresentare da consulenti o soggetti terzi qualora si possano generare conflitti di interesse.
6. Nel corso di una trattativa d'affari con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:
 - esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
 - offrire o in alcun modo fornire omaggi;
 - sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;

- indurre in errore la Pubblica Amministrazione con artifici o raggiri.
7. È vietato offrire o accettare denaro o qualsiasi altra utilità (es. doni, regalie, servizi prestazioni, ecc.) a favore di/ da funzionari/ dirigenti riconducibili a controparti con cui la Società intrattiene/ potrebbe intrattenere relazioni d'affari di vario genere, al fine di ottenere da parte di questi ultimi la commissione di un atto per conto della Società di riferimento che comporti contestualmente un vantaggio per MBFACTA ed un documento per la controparte.
 8. Ogni reclamo, ricevuto per iscritto dalla clientela, che denunci carenze nell'attività della Società in merito alla prestazione dei servizi di factoring, deve essere portato a conoscenza dell'Amministratore Delegato.

31. PARTI SPECIALI

Parte Speciale I: Codice Etico

Parte Speciale II: Flussi informativi verso / da l'Organismo di Vigilanza

Parte Speciale III: Modulo di Segnalazione all'OdV delle sospette violazioni del Modello

Parte Speciale IV: Reati ex D. Lgs. 231/2001

Parte Speciale V: Mappatura delle attività a rischio reato

Parte Speciale VI: Protocolli